Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 3 del 5 gennaio 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 4

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni nn. 71, 72 e 80/09/CIR; n. 219/09/CSP

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *Bitstream* (Mercato 12). (Deliberazione n. 71/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 34/06/CONS, concernente il "Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTA la delibera n. 643/06/CONS, concernente "Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell'offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1 dicembre 2006, n. 280;

VISTA la delibera n. 249/07/CONS, recante "Modalità di realizzazione dell'offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2007, n. 132 – supplemento ordinario n. 135;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di

accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 115/07/CIR, recante "Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 novembre 2007, n. 258;

VISTA la delibera n. 133/07/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20- supplemento ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 13/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2009 – Suppl. Ordinario n. 80;

VISTA la delibera n. 14/09/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 85;

VISTA la delibera n. 525/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (Mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 30 ottobre 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 13/09/CIR, ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2009 in data 18 giugno 2009;

VISTA la comunicazione, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 27 luglio 2009, con cui è stato dato avvio al procedimento istruttorio di "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2009 per servizi *Bitstream*";

VISTA la sentenza n. 6529 del 2008 con cui il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso in appello proposto dall'Autorità avverso la Sentenza n. 4869 del 2008 del TAR Lazio, ha confermato, seppur con diversa motivazione (attinente al difetto dell'istruttoria) la sentenza impugnata, con riferimento all'annullamento dell'art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS;

VISTI i contributi pervenuti all'Autorità, nell'ambito del suddetto procedimento, da parte dei soggetti interessati;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

SENTITE, in data 8 settembre 2009, le società TISCALI, FASTWEB e BT ITALIA;

SENTITE, in data 9 settembre 2009, le società WIND e VODAFONE, e l'Associazione italiana Internet Provider (AIIP);

SENTITA, in data 28 ottobre 2009, la società TELECOM ITALIA;

CONSIDERATO quanto segue:

I. VALUTAZIONI GENERALI SUL MODELLO DI CONTABILITA' DEI COSTI *BITSTREAM* ED OBBLIGO DI TRASPARENZA

Le osservazioni degli Operatori

1. Alcuni Operatori ritengono opportuno, ai fini della definizione dei prezzi dell'offerta *bitstream* 2009, che sia adottato un modello di tipo *bottom up,* anche alla luce di quanto riportato nelle premesse della delibera n. 249/07/CONS, nonché nelle delibere n. 133/07/CIR e n. 13/09/CIR, in cui l'Autorità aveva ritenuto condivisibile la possibilità di adottare tale approccio. A detta degli Operatori, una contabilità di tipo *bottom up* consentirebbe di effettuare calcoli prospettici per l'anno in corso anziché basarsi su dati relativi all'anno precedente che, in virtù degli aumenti nel tempo degli accessi a larga banda su rete fissa e dei relativi volumi, eviterebbe una sovrastima dei prezzi a beneficio della concorrenza e degli utenti finali oltre a garantire maggiore trasparenza e verificabilità da parte degli stessi Operatori. In particolare, si evidenzia che un modello *bottom up* ben si presterebbe alla definizione dei prezzi dei servizi *bitstream* in tecnologia *ethernet* in quanto come indicato dalla Autorità "*…le evidenze contabili riguardo ai servizi bitstream su tecnologia ethernet….non forniscono ancora, considerati i ridotti volumi, indicazioni stabili per la determinazione dei prezzi cost plus*" (cfr. punto 6 della delibera n. 13/09/CIR).

2. Gli stessi Operatori evidenziano, qualora l'Autorità ritenesse di continuare ad adottare un approccio di tipo *top-down*, la necessità, in applicazione della delibera n.

249/07/CONS (art. 23, comma 1), di considerare come base dei costi, ai fini della valutazione dell'offerta 2009, quella relativa all'anno 2008, ovvero relativa all'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta in esame.

3. Alcuni Operatori ritengono che Telecom Italia, avendo pubblicato l'offerta *bitstream* 2009 in data 18 giugno 2009, non abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 5 della delibera n. 34/06/CONS, che impone alla stessa di pubblicare l'offerta di riferimento per l'anno in corso entro il 31 ottobre dell'anno precedente[1] (obbligo di trasparenza imposto ai sensi dell'art. 46 del Codice di comunicazioni elettroniche).

Considerazioni dell'Autorità

4. L'Autorità, con riferimento a quanto già evidenziato nelle premesse alla delibera n. 249/07/CONS, riguardo la possibile adozione di un modello prospettico *bottom up* al fine della determinazione dei prezzi dell'Offerta di Riferimento *bitstream*, richiama quanto riportato al punto 4 della delibera n. 13/09/CIR. Nello specifico si rappresenta di aver adottato, sin dall'approvazione delle condizioni economiche relative al 2007 ed in coerenza con le linee guida fornite all'art. 23 della delibera n. 249/07/CONS, un approccio che combina le informazioni di tipo contabile (riportate nella contabilità regolatoria) con valutazioni di tipo *bottom up*, con particolare riferimento ai volumi di traffico dati. Modelli di tipo BU-LRIC saranno comunque adottati, qualora confermato l'orientamento espresso nella delibera n. 525/09/CONS, a partire dal 2010.

5. Relativamente ai dati contabili che Telecom Italia è tenuta ad utilizzare ai fini della predisposizione delle Offerte di Riferimento, si rammenta che l'art. 23, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, impone a Telecom Italia di pubblicare i prezzi dell'offerta *bitstream*, "*per ciascun anno ... valutati utilizzando la Contabilità Regolatoria dell'anno precedente*". Considerato che la predisposizione dell'offerta di riferimento avviene, secondo la prassi normativa, entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla vigenza, ne segue che la base di costo ai fini della determinazione dei prezzi è, di norma, fornita dalla contabilità regolatoria di consuntivo dell'anno precedente a quello della pubblicazione. Si richiama tuttavia che nel caso dei servizi *bitstream* (soprattutto nei casi in cui alcune tecnologie sono in fase iniziale di sviluppo) l'andamento dei costi unitari è talvolta oscillante a causa di specifiche condizioni di sviluppo della rete o di variazioni di natura contabile. Pertanto, al fine di ottenere dati di tendenza dei costi unitari stabili, è apparso opportuno analizzare

---

[1] "*Telecom Italia pubblica, con validità annuale, l'offerta di riferimento relativa all'anno successivo. L'offerta di riferimento include idonei Service Level Agreement, differenziati in SLA base e SLA premium, ed è sottoposta all'approvazione dell'Autorità*" (cfr. art. 5, comma 2, della delibera n. 34/06/CONS). L'allegato A della stessa delibera (cfr. punto 389) precisa che: "*L'offerta di riferimento deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità ed è soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità*".

anche, in una vista d'insieme, le più recenti contabilità regolatorie di consuntivo disponibili. Nel caso in oggetto, pertanto, l'Autorità ha valutato l'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 (relativamente al costo dell'accesso e del trasporto ATM) principalmente sulla base dei dati contabili di consuntivo 2007, per i quali la Mazars & Guerard S.p.A. ha consegnato, in data 21 settembre 2009, la propria relazione attestante la conformità del sistema di separazione contabile, predisposto da Telecom Italia, ai criteri previsti dalle delibere dell'Autorità e dalla normativa di settore applicabile. Allo stesso tempo l'Autorità ha ritenuto opportuno, laddove necessario, tener conto delle indicazioni sui *trend* dei costi e volumi fornite dai dati contabili relativi al periodo 2006-2008. In particolare, essendo pervenuti anche i dati di consuntivo 2008, gli stessi sono stati considerati al fine di una migliore valutazione dei dati di tendenza in merito alle variazioni dei costi e dei volumi su rete di trasporto *Ethernet*, tecnologia per la quale l'anno 2008 ha visto un significativo incremento dei volumi; i volumi dell'anno 2007 erano viceversa di entità ridotta e tale da non poter essere utilizzati come riferimento stabile per l'applicazione del criterio di orientamento al costo.

6. Con riferimento all'obbligo di trasparenza a cui Telecom Italia è soggetta, si rappresenta, in via preliminare, che la stessa Telecom Italia, con comunicazione sul proprio sito *web* del 29 dicembre 2008, ha informato che l'offerta di riferimento 2009 sarebbe stata pubblicata dopo l'approvazione dell'OR 2008[2]. A riguardo giova effettuare una ricognizione delle date di pubblicazione delle offerte *bitstream* relative agli anni precedenti. In particolare si evidenzia che l'OR 2007 (prima offerta *bitstream*) è stata pubblicata il 13 giugno 2007 (al termine dei tavoli tecnici previsti dalla delibera n. 249/07/CONS), ripubblicata in prima istanza il 9 novembre 2007, ai sensi della delibera n. 115/07/CIR, e successivamente l'11 gennaio 2008, ai sensi della delibera n. 133/07/CIR**.** L'OR 2008 è stata, di conseguenza, successivamente pubblicata il 1° febbraio 2008 e poi ripubblicata, ai sensi della delibera n. 13/09/CIR, il 19 maggio 2009. Appare evidente come, nel caso dei servizi *bitstream* (per molti aspetti innovativi), la prassi adottata è stata quella di posticipare la pubblicazione dell'offerta rispetto all'approvazione dell'offerta di riferimento precedente, al fine di poter includere nella nuova offerta le modifiche richieste per la precedente. Tale prassi è stata ritenuta condivisibile dall'Autorità a maggior favore del mercato in quanto avrebbe consentito agli Operatori di accedere ad un listino che contenesse le innovazioni conseguenti agli esiti della istruttoria relativa alla approvazione della precedente offerta di riferimento. Ciò è stato ritenuto opportuno alla luce della complessità dei servizi *bitstream* e delle numerose varianti, tecniche ed economiche, introdotte da un anno all'altro.

---

[2] *Telecom Italia informa gli Operatori che l'offerta di riferimento Bitstream 2009 sarà pubblicata a seguito dell'approvazione da parte Agcom dell'offerta di riferimento 2008. In considerazione di ciò, fino alla data di suddetta pubblicazione per il 2009, Telecom Italia continuerà ad applicare l'offerta di riferimento Bitstream 2008.*

7. Con riferimento alla decorrenza dell'offerta 2009, si ribadisce quanto stabilito con delibera n. 13/09/CIR (art. 7, comma 4): "*Le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento bitstream 2009 decorrono a partire dal 1° gennaio 2009*".

II. SERVIZI BITSTREAM IN TECNOLOGIA ATM

II.1 INTERCONNESSIONE AL DSLAM ATM

Le osservazioni degli Operatori

8. Con riferimento alle condizioni economiche relative all'interconnessione al DSLAM ATM, alcuni Operatori, nel segnalare aumenti (fino al 34%) rispetto ai corrispettivi prezzi 2008, di cui alla delibera n. 13/09/CIR (art. 2, comma 1), hanno richiesto all'Autorità una verifica dei costi sottostanti.

Considerazioni di Telecom Italia

9. Telecom Italia ha rappresentato di aver applicato, a riguardo e con riferimento alle tariffe dei servizi di alimentazione, spazi e condizionamento, i prezzi riportati nell'offerta di co-locazione 2009 pubblicata il 23 ottobre 2008.

Considerazioni dell'Autorità

10. L'Autorità, in virtù delle modifiche apportate, con la delibera n. 14/09/CIR, all'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2009, pubblicata il 23 ottobre 2008, ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche relative alla fornitura del subtelaio ATM, applicando le tariffe per alimentazione, condizionamento e spazi, così come approvate con suddetta delibera. Pertanto i canoni annui da applicare a seguito di tale rivalutazione sono, rispettivamente:

- Subtelaio ATM Alcatel: 2.598,57 €;
- Subtelaio ATM Marconi: 3.714,25 €;
- Subtelaio ATM Siemens: 3.158,14 €;

II.2 INTERCONNESSIONE AL NODO PARENT ATM

II.2.1 LA COMPONENTE DI ACCESSO

Le osservazioni degli Operatori

11. **Accessi asimmetrici**. Alcuni Operatori ritengono che il canone d'accesso ADSL, attualmente pari a 8,07 €/mese, non sia orientato ai costi oltre ad essere non coerente con il valore derivante da un'analisi di tipo *bottom up*. Pertanto, si richiede un intervento dell'Autorità volto ad una riduzione del canone ADSL che tenga conto, da un lato dell'aumento, nel 2008, del numero degli accessi (compresi quelli di Telecom Italia) rispetto al 2007 e al 2006, dall'altro della opportuna compensazione per i sovraccosti sostenuti dagli Operatori alternativi nel corso del 2008 per via della non congrua riduzione di prezzo prevista, per il 2008, con la delibera n. 13/09/CIR (da 9,00 euro a 8,50 euro).

12. Sul punto precedente gli Operatori chiedono inoltre all'Autorità di verificare che i costi di gestione Operatore siano allocati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS, su tutte le linee fornite internamente e verso Operatori terzi, e che la quota di *transfer charge* verso il mercato 11, da considerare al fine di ottenere il costo unitario dell'accesso ADSL, risulti in linea con il listino ULL 2009 (1,97 euro/mese).

13. Con riferimento al canone d'accesso *naked*, alcuni Operatori, nell'evidenziare che Telecom Italia ha comunicato il 15 maggio 2009[3] mediante pubblicazione sul proprio portale *wholesale*, l'incremento da 9,71 €/mese a 10,72 €/mese a far data dal 15 giugno 2009 (e quindi con 30 giorni di anticipo), richiedono, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5, comma 10, della delibera n. 34/06/CONS, secondo cui eventuali modifiche dell'offerta di riferimento devono essere comunicate con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all'entrata in vigore prevista, che Telecom Italia applichi suddetto incremento non prima del 15 agosto 2009.

14. **Accessi simmetrici.** Con particolare riferimento alle condizioni economiche relative ai canoni mensili degli accessi simmetrici, gli Operatori segnalano aumenti fino al 200%, per gli accessi con rilancio, rispetto ai prezzi 2008. La tabella che segue pone a confronto i prezzi 2009, distinti tra accessi "con rilanci" ed accessi "senza rilanci", ed i prezzi 2008.

---

[3] *"Si informa che con decorrenza dal 15 giugno 2009 Telecom Italia aggiornerà il canone dell'accesso Bitstream asimmetrico su linea dedicata, portando da 9,71 €/mese a 10,72 €/mese (IVA esclusa) la maggiorazione prevista per l'accesso su linea dedicata rispetto a quello su linea condivisa".*

	OR 2008	**OR 2009**	**2009 vs 2008**
Accesso simmetrico 1 Mbit/s (senza rilanci)	**31,61**	**24,54**	***-22,37%***
Accesso simmetrico 1,6 Mbit/s (senza rilanci)	**31,61**	**24,54**	***-22,37%***
Accesso simmetrico 2 Mbit/s (senza rilanci)	**31,61**	**25,19**	***-20,31%***
Accesso simmetrico 2 Mbit/s (con rilanci)		**100,56**	***218,13%***
Accesso simmetrico 4 Mbit/s (senza rilanci)	**63,23**	**42,02**	***-33,54%***
Accesso simmetrico 4 Mbit/s (con rilanci)		**192,44**	***204,35%***
Accesso simmetrico 6 Mbit/s	**94,84**	**288,13**	***203,81%***
Accesso simmetrico 8 Mbit/s	**126,46**	**383,83**	***203,52%***

A supporto di quanto segnalato, gli Operatori evidenziano le seguenti ulteriori criticità:

⇒ stante quanto riportato a pag. 54 dell'OR 2009[4] l'Operatore alternativo verrà a conoscenza solo a novembre 2009 della tipologia degli accessi che lo stesso sta al momento utilizzando, con conseguenti gravi incertezze sui costi da sostenere.

⇒ con riferimento agli accessi di tipo HDSL già in consistenza[5], l'Operatore alternativo sarebbe costretto a sostenere i prezzi relativi al caso "con rilancio" retroattivamente per tutto il 2009, con conseguente notevole impatto economico;

⇒ ad oggi l'Operatore alternativo non è in grado di conoscere, a priori, gli accessi che sono con rilancio e quelli senza. Tale informazione, infatti, nella pratica appare essere disponibile solo a valle del *provisioning* del servizio, per cui l'Operatore si troverebbe nella condizione di aver venduto o di dover vendere un servizio al cliente finale senza conoscerne il relativo prezzo *wholesale*[6];

[4] "*Telecom Italia provvederà a censire gli accessi simmetrici xDSL in consistenza denominandoli "con o senza rilanci", nonché a modificare, di conseguenza, le procedure di fatturazione. Tali adeguamenti necessitano di predisposizioni sui sistemi informatici la cui disponibilità è prevista a novembre 2009*".

[5] "*I vecchi impianti realizzati in HDSL sono attestati direttamente ai nodi ATM e, quindi, sempre realizzati con rilancio"* (cfr. pag. 50, OR 2009).

[6] "*Questa esigenza impiantistica fa sì che per le centrali dotate di DSLAM SHDSL non è possibile sapere a priori se l'accesso simmetrico a 2 Mbit/s può essere realizzato con o senza rilancio trasmissivo verso*

15. Sulla base di quanto sopra riportato, alcuni Operatori richiedono all'Autorità, un intervento volto a[7]:

    a) Ripristinare le precedenti condizioni d'offerta 2008 in cui non era previsto la distinzione tra accessi con e senza rilanci;

    b) Verificare a valle del ripristino delle precedenti condizioni d'offerta, di cui al punto precedente, le condizioni per una riduzione dei prezzi rispetto ai valori approvati nel 2008 con delibera n. 13/09/CIR;

    c) In subordine, nel caso non auspicato in cui l'Autorità dovesse ritenere di dover mantenere la distinzione tra accessi simmetrici con e senza rilancio, si richiede di:

        – verificare i costi pubblicati da Telecom Italia;

        – in caso di aumenti stabilirne la non retroattività, consentendo l'applicazione del listino "con" o "senza rilanci" solo a valle della conoscenza a priori da parte dell'operatore alternativo della natura dell'accesso simmetrico e non solo a valle del *provisioning*;

        – prevedere, una volta terminato il censimento della rete, l'eventuale migrazione, senza oneri, da accessi "con rilancio" ad accessi "senza rilancio" laddove tecnicamente possibile.

16. Altri Operatori, invece, dichiarano di aver accolto con favore le disposizioni dell'Autorità di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 13/09/CIR, in merito alla distinzione dei prezzi degli accessi simmetrici nel caso "senza rilanci"[8] e "con rilanci". Tuttavia gli stessi ritengono che Telecom Italia, nell'OR 2009, abbia proposto prezzi eccessivamente elevati rispetto ai reali costi (3 o 4 volte superiori a quelli 2008). In particolare, gli stessi Operatori ritengono che i prezzi degli accessi "senza rilanci" debbano essere in linea a quelli degli accessi asimmetrici, data la similarità della catena impiantistica sottostante.

17. Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia nella sez. 8.1.2 dell'Offerta di riferimento (Condizioni pregiudiziali alla fornitura dell'accesso asimmetrico): "*Nel caso di presenza di apparati particolari quali duplex, contascatti, ecc., tecnicamente incompatibili con l'ADSL, si rende necessario un opportuno intervento di rimozione di detti apparati a carico di Telecom Italia e sotto diretta richiesta da parte del cliente finale; solo a seguito della rimozione è possibile procedere all'attivazione dell'ADSL*". Sul punto, gli Operatori richiedono

---

un'altra centrale. Questa informazione è, infatti, disponibile solo a provisioning completato, quando è possibile rilevare la soluzione tecnica adottata" (cfr.pag. 49 OR 2009).

[7] Le considerazioni effettuate valgono anche per gli accessi simmetrici a consumo.

[8] Ovvero accessi attestati direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente finale.

che venga specificato in offerta di riferimento che i costi di rimozione degli apparati (*duplex*, contascatti, etc.) non sono da imputarsi all'OLO. Inoltre, si richiede di imporre a Telecom Italia di non annullare l'ordine nel caso in cui il cliente non consenta a Telecom Italia stessa tale rimozione, ma di porre l'ordine in uno stato di sospensione notificando altresì all'OLO il motivo di detta sospensione.

18. Alcuni Operatori, condividendo il principio (cfr. sez. 8.1.6 OR 2009) secondo cui una linea in cui è presente contemporaneamente il servizio *bitstream* ed il servizio telefonico (RTG/ISDN di Telecom Italia o offerto dall'OLO tramite WLR), non può che essere considerata "condivisa", richiedono che vanga definito (in quanto attualmente inesistente) il processo e/o le modalità attraverso cui l'operatore *bitstream*, che aveva inizialmente richiesto il *bitstream* su linea dedicata, viene informato dell'attivazione del WLR o di un servizio fonia, in banda base, di Telecom Italia e quindi del fatto che non dovrà più corrispondere il canone mensile *naked* della linea.

Considerazioni di Telecom Italia

19. Telecom Italia rappresenta di aver determinato il canone di accesso *bitstream* asimmetrico per l'anno 2009 in ottemperanza a quanto richiesto con la delibera n. 13/09/CIR (art. 2, comma 3).

20. Con riferimento agli accessi simmetrici xDSL, Telecom Italia rappresenta di aver adottato, al fine di determinare i valori di prezzo distinti per accessi simmetrici realizzati "senza rilanci" e "con rilanci" in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, comma 1, della delibera n. 13/09/CIR, un modello di tipo *bottom-up*[9], coerente con le metodologie di Contabilità Regolatoria, a partire dalle catene impiantistiche previste nei vari casi. In particolare, Telecom Italia rappresenta di aver considerato le seguenti componenti di costo:

⇒ Rame in rete di distribuzione valorizzato in base ai costi ULL e pesato secondo il numero medio di coppie utilizzate per ciascuna tipologia di accesso;

⇒ Rigeneratori utilizzati per servire le linee in rame più lunghe;

⇒ Costo degli apparati RAF utilizzati per l'adattamento delle interfacce presenti sui DSLAM alle interfacce tipiche degli apparati di rigenerazione suddetti o degli apparati trasmissivi presenti in rete di giunzione;

[9] Telecom Italia, infatti, evidenzia che in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di contabilità regolatoria, la CORE riporta un costo unitario medio dell'accesso simmetrico xDSL senza i dettagli sopra indicati.

⇒ Apparati di attestazione della linea (DSLAM o nodi ATM).

21. Telecom Italia inoltre rappresenta che non è possibile definire a priori, per una qualunque sede del cliente finale, se essa è servibile “senza rilanci” o “con rilanci”. Infatti, a detta di Telecom Italia, in alcuni casi la linea in rame che serve la sede del cliente finale presenta caratteristiche tecniche (lunghezza, attenuazione, ecc.) che impediscono la fornitura del servizio direttamente dal DSLAM presente presso lo stadio di linea di competenza per la sede del cliente finale, anche se questo è equipaggiato con interfacce SHDSL. Per tali motivi anche in aree servite da centrali con DSLAM SHDSL una quota parte degli accessi simmetrici deve essere realizzata con un rilancio. Ne segue, quindi, che tale informazione è disponibile solo al momento della realizzazione tecnica dell’impianto.

Considerazioni dell’Autorità

22. **Dati contabili utilizzati.** Il disposto delle delibere n. 34/06/CONS e n. 249/07/CONS prevede la valutazione dei prezzi *bitstream* sulla base dell’orientamento al costo.

    In particolare, l’art. 23, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, impone a Telecom Italia di pubblicare i prezzi dell’offerta *bitstream* “*per ciascun anno … valutati utilizzando la Contabilità Regolatoria dell’anno precedente*”.

    L’Autorità in linea con l’approccio adottato nella delibera n. 13/09/CIR, come sopra esposto, ha effettuato le proprie valutazioni principalmente sulla base dei dati di consuntivo 2007, certificati dal revisore in data 21 settembre 2009. Tuttavia la successiva disponibilità dei dati di consuntivo 2008 ha consentito di consolidare le proprie valutazioni sull’andamento dei costi e dei volumi, ai fini della revisione dei prezzi 2009 ed, in particolare, ha fornito indicazioni essenziali per il costo del trasporto *Ethernet*.

23. **Il costo dell’accesso ADSL condiviso**. Il costo dell’accesso ADSL (offerto su linea in *shared access*) è dato dalla somma dei costi di rete (DSLAM), dei costi di commercializzazione OLO, del costo di manutenzione correttiva e degli interventi a vuoto relativi al mercato 12, e del *Transfer charge* verso il mercato 11.

    - **La componente di costo di rete relativa ai DSLAM ATM**. Si richiama che nella delibera n. 13/09/CIR l’Autorità, presa a base la contabilità regolatoria 2006 integrata, dove necessario, dalle informazioni contabili 2005-2007 sugli andamenti dei costi e dei volumi (in linea con le considerazioni già svolte nella delibera n. 133/07/CIR) ha effettuato una stima del costo medio unitario dei DSLAM per il 2006, utilizzata ai fini della determinazione del prezzo dell’accesso ADSL 2008. I dati analizzati hanno inoltre consentito di ottenere

una prima stima dei costi unitari 2007, utili ai fini della determinazione dei prezzi 2009. Suddetta stima aveva consentito (cfr. art. 2, comma 3, della delibera n. 13/09/CIR) di imporre a Telecom Italia una riduzione, per il 2009, del canone d'accesso ADSL non inferiore al 5% rispetto al prezzo approvato per il 2008. Le ulteriori e più puntuali valutazioni effettuate nel corso del presente procedimento, anche alla luce del *trend* desumibile dall'analisi dei dati contabili 2006-2007-2008, conducono ad una ulteriore riduzione del costo, relativo ai DSLAM, sostenuto nel 2007 (utile ai fini della determinazione dei prezzi 2009).

- **Costi di commercializzazione OLO**. L'articolo 24, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS, stabilisce che "*…I costi di gestione operatore sono allocati su tutte le linee fornite internamente e verso operatori terzi*". In ottemperanza a tale disposizione, ai fini della revisione dei prezzi *bitstream* per il 2009, l'Autorità ha allocato i costi di commercializzazione OLO su tutte le linee a larga banda, sia quelle vendute internamente che all'esterno, nel corso del 2007 (le quantità utilizzate sono derivate dai dati di contabilità regolatoria di consuntivo 2007[10]).

- **Costi di manutenzione correttiva e Interventi a vuoto.** Sono i costi relativi alle attività di *assurance* effettuate sulla rete a larga banda (aggregato trasporto) ed Interventi a vuoto che hanno come causale l'impossibilità di accertare la presenza o meno del guasto per impedimenti non previsti (es. locali chiusi, errata attribuzione del guasto a impresa esterna o funzione interna). Suddetti costi sono ripartiti su tutte le linee a larga banda ed attribuiti, in relazione al principio di causalità, sui singoli servizi. Rappresentano una componente minimale del canone di accesso.

- ***Transfer Charge* verso il mercato 11**. In linea con quanto rappresentato al punto 24 della delibera n. 13/09/CIR il *transfer charge* dal mercato 11, corrispondente ai costi incrementali (rispetto al servizio POTS/ISDN) di manutenzione correttiva delle linee ADSL, è pari (ai fini della determinazione dei prezzi 2009) al prezzo di listino dello *shared access* applicato nell'anno 2007.

24. **Il canone mensile di accesso ADSL condiviso**. Come sopra richiamato, il calcolo del canone mensile ADSL per il 2009 è stato ottenuto mediante una valutazione sulla base dei dati contabili 2007, integrata dall'analisi dei *trend* di costo e volumi desumibili dall'insieme dei dati di contabilità regolatoria 2006-2007-2008. Premesso ciò, sulla base delle valutazioni di cui ai punti precedenti in merito alle

[10] Si rileva, a tale proposito, che Telecom Italia valuta, in contabilità regolatoria di consuntivo 2006 e 2007, il costo annuo unitario di commercializzazione OLO ripartendo il costo complessivo solo sulle linee *bitstream.*

singole componenti di costo 2007 (costi DSLAM, manutenzione correttiva, *transfer charge* verso mercato 11 e costi di commercializzazione OLO), l'Autorità ha ottenuto un valore del prezzo di accesso ADSL per il 2009 pari a 8,00 Euro/mese (circa -1 % rispetto a quanto proposto da Telecom Italia), con lieve correzione al ribasso della preventiva valutazione di cui alla delibera n. 13/09/CIR. Si osserva che i costi di commercializzazione OLO, così come rivalutati dall'Autorità, sono pari al 4,5% circa del prezzo dell'accesso rivalutato per il 2009, mentre i costi di manutenzione correttiva e interventi a vuoto rappresentano circa l'1,2% di suddetto prezzo.

25. Al fine di una valutazione in merito al vantaggio di una maggiore infrastrutturazione, è utile raffrontare il costo che deve sostenere un Operatore che utilizza il *bitstream* con quello sostenuto da un Operatore in *unbundling*. Si assumerà di confrontare il caso di due Operatori che intendono fornire il servizio di accesso a larga banda al proprio cliente in assenza di condivisione con il servizio POTS di Telecom Italia (*bitstream naked* o *full unbundling*). Nel caso di una linea *naked* il costo di accesso che deve sostenere l'operatore (escludendo il costo del trasporto) è pari alla somma del prezzo dell'accesso ADSL, del costo del canone telefonico cui si sottrae un *minus* del 20% (10,72 Euro/mese con riferimento al canone di accesso *retail* di 13,40 €/mese valido per il 2009), e del costo di attivazione (supposto ammortizzato in 3 anni). Il costo che deve sostenere un operatore in *full unbundling* sarà pari alla somma del costo di noleggio di una linea in *full ULL*, del costo unitario del DSLAM (incluso i servizi di co-locazione) e del costo di attivazione (anche questo ammortizzato in 3 anni), e quindi pari a circa 8,49 + 4,0 + 39,63[11]/36=13,59 Euro/mese, utilizzando una stima *bottom up* in condizioni di massima efficienza per il costo unitario del DSLAM. La valutazione effettuata, nella ipotesi di revisione del prezzo di accesso ADSL di cui al presente provvedimento, implica che il costo di un operatore infrastrutturato è circa del 32% inferiore a quello di un Operatore che utilizza il *bitstream naked* (10,72 + 8,00 +50,41[12]/36= 20,12 Euro/mese).

26. **Canone di accesso *naked***. Con riferimento al canone d'accesso *naked*, ed in particolare al presunto mancato preavviso di 90 giorni ai sensi dell'art. 5, comma 10, della delibera n. 34/06/CONS[13] si rappresenta quanto segue. Come noto l'Autorità ha approvato, a partire dal 1° febbraio 2009, l'aumento (da 12,14 € a 13,40 €) del canone mensile di accesso *retail* (cfr. art. 1, comma 1, della delibera n. 719/08/CONS). .Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della delibera n. 249/07/CONS il

---

[11] Attivazione di linea ULL attiva con portabilità del numero.

[12] Attivazione linea *bitstream naked* attiva con portabilità del numero, così come rivalutata nel presente provvedimento (46,66 + 3,75).

[13] *"Telecom Italia può proporre l'aggiornamento dell'offerta di riferimento con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto all'entrata in vigore prevista. L'offerta è soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità".*

canone *wholesale* di accesso *naked* è pari al canone *retail* suddetto cui viene sottratto un *minus* del 20%. Telecom Italia ha informato gli Operatori, con 30 giorni di anticipo, della propria intenzione di rivalutare il canone di accesso *naked* (aumento consentito dalla normativa), passando quest'ultimo da 9,71 €/mese a 10,72 €/mese, a decorrere dal 15 giugno 2009. L'Offerta di Riferimento 2009 è stata pubblicata il 18 giugno 2009, includendo il suddetto aumento del canone, in coerenza con la preventiva comunicazione. Ciò premesso si ritiene che al caso in specie non sia applicabile la norma invocata dagli Operatori non costituendo l'aumento del canone in oggetto una modifica di condizioni di offerta già pubblicate ed approvate, bensì un adeguamento *wholesale* previsto dalla normativa e che è comunque intervenuto ad oltre tre mesi dall'aumento del canone *retail* (febbraio 2009), con ampio preavviso per gli OLO.

27. **Canone mensile di accesso simmetrico xDSL**. Con riferimento agli accessi simmetrici in tecnologia SHDSL, l'Autorità, nel rispetto del principio dell'orientamento al costo e di causalità, e tenuto conto delle problematiche di carattere economico/gestionale sollevate dagli Operatori, legate alla differenziazione dei prezzi degli accessi "con e senza rilanci", ritiene condivisibile la richiesta, dagli stessi avanzata, di ripristinare un prezzo medio (ottenuto cioè considerando una media dei costi degli accessi "con e senza rilanci").

28. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli le condizioni economiche degli accessi simmetrici 2009, prevedendo un unico prezzo medio. Alla luce delle evidenze contabili di consuntivo 2007, si ritiene che Telecom Italia debba ripristinare, per il 2009, le condizioni economiche degli accessi simmetrici approvate per il 2008 con delibera n. 13/09/CIR.

29. Con riferimento alle "*condizioni pregiudiziali alla fornitura dell'accesso asimmetrico*" (cfr. sez. 8.1.2 dell'offerta di riferimento 2009), l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba meglio specificare che i suddetti costi di rimozione apparati non sono da imputarsi all'OLO. Si ritiene altresì ragionevole, in linea con i nuovi processi di *delivery*, la richiesta avanzata da parte degli Operatori secondo la quale l'ordine di attivazione richiesto da parte dell'Operatore non debba essere annullato nel caso in cui il cliente non consenta alla stessa Telecom Italia di rimuovere suddetti apparati. In tali casi l'Autorità ritiene ragionevole che l'ordine di attivazione sia posto in uno stato di sospensione, nell'attesa che l'apparato venga rimosso da Telecom Italia, prevedendo altresì una relativa notifica da parte di Telecom Italia all'OLO. L'Autorità ritiene comunque opportuno rimandare la definizione del relativo processo attuativo ai tavoli ad oggi attivi in merito alla definizione del nuovo processo di *delivery.*

30. L'Autorità, accogliendo la richiesta da parte degli OLO, ritiene che Telecom Italia debba prevedere una fase di notifica all'Operatore, che aveva inizialmente richiesto il *bitstream* su linea dedicata, dell'eventuale attivazione del WLR o del servizio

fonia RTG di Telecom Italia e che conseguentemente non dovrà più corrispondere il canone mensile *naked* della linea ma bensì quello relativo alla linea condivisa. Tra l'altro, si richiama nel merito quanto riportato a pag. 9 del manuale delle procedure relative al servizio WLR: "... *in caso di richiesta di attivazione del servizio WLR sulla stessa linea su cui è attivo un servizio Bitstream naked, Telecom Italia, entro il completamento dell'attivazione stessa, comunicherà:*

· all'Operatore WLR l'esistenza sulla linea di un precedente contratto Bitstream naked;

· all'Operatore che usufruisce del servizio Bitstream naked, l'attivazione del servizio WLR.

Le suddette comunicazioni non sono dovute nei casi in cui il cliente chieda il passaggio dai servizi di Bitstream naked al servizio WLR con il medesimo operatore, ovvero quando l'Operatore WLR coincide con l'Operatore Bitstream naked. La notifica all'Operatore WLR circa l'esistenza sulla linea di un precedente contratto Bitstream naked, in attesa del completamento dell'automatizzazione, sarà inviata via e-mail ai punti di contatto indicati dall'Operatore WLR".

A riguardo, l'Autorità ritiene, quindi, che Telecom Italia debba prevedere la notifica all'OLO di avvenuta attivazione del servizio telefonico tradizionale sulla linea *bitstream naked*, sia nel caso in cui l'attivazione della componente telefonica è effettuata da parte di Telecom Italia sia nel caso in cui è effettuata da parte dell'Operatore WLR (incluso il caso in cui quest'ultimo coincida con l'operatore *bitstream naked*).

II.2.2 TRASPORTO ATM

Le osservazioni degli Operatori

31. Alcuni Operatori ritengono, in via generale, che il costo complessivo della banda ATM proposto da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009, pari a 0,76 €/anno/kbps (MCR: 0,53 €/anno/kbps; (PCR-MCR): 0,23 €/anno/kbps) non sia orientato al costo. In particolare, si evidenzia la necessità di predisporre un modello di tipo *bottom up* per il calcolo del costo della banda. In subordine, qualora l'Autorità decidesse di continuare ad utilizzare le evidenze di contabilità regolatoria, gli stessi Operatori richiedono di considerare i costi ed i volumi 2008.

32. Con riferimento a quanto riportato al punto 41 della delibera n. 13/09/CIR, ove l'Autorità aveva ritenuto opportuno assumere il valor medio complessivo della banda non garantita (PCR-MCR) pari a quello della banda MCR, alcuni Operatori ritengono, di contro, che la banda PCR effettivamente configurata sulla rete di Telecom Italia sia di gran lunga superiore rispetto alla quantità di banda MCR.

Pertanto essi richiedono di rapportare i costi relativi al trasporto (deducibili dalla CoRE 2008 o su base *bottom up*) alla banda effettivamente configurata (PCR, MCR) sulla rete di Telecom Italia.

33. Gli Operatori richiamando la necessità, ai fini di una corretta valutazione dell'offerta di riferimento *bitstream* 2009, dell'ottemperanza da parte di Telecom Italia al dettato regolamentare previsto dall'art. 13, comma 14, punto c, della delibera n. 34/06/CONS[14], peraltro richiamato dalla delibera n. 249/07/CONS[15], richiedono all'Autorità un intervento volto alla verifica dei prezzi della componente di trasporto ATM mediante l'accertamento della banda effettivamente configurata sulla rete di Telecom Italia. A riguardo, gli Operatori evidenziano che la banda utilizzata in rete non può che essere aumentata in ragione dell'aumento delle consistenze medie degli accessi xDSL e dell'uso medio di banda pro-capite.

34. Alcuni Operatori richiedono, inoltre, di tenere in debito conto, nella valutazione dei costi del trasporto ATM, il vincolo di replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia di cui all'art. 23, comma 4, della delibera n. 249/07/CONS.

Considerazioni di Telecom Italia

35. Telecom Italia, nel corso del presente procedimento, su specifica richiesta da parte dell'Autorità, ha comunicato i dati concernenti la quantità di banda ATM (MCR e PCR) configurata sulla propria rete, nel corso del 2007 e 2008, sia per le proprie divisioni commerciali che per gli altri Operatori. La stessa Telecom Italia ha rappresentato che tale rapporto PCR/MCR ha avuto una evoluzione, in crescita, nell'arco del periodo suddetto grazie alla maggiore flessibilità di scelta del rapporto PCR/MCR offerta dal servizio *bitstream* rispetto al precedente servizio ADSL *wholesale*. I dati forniti hanno inoltre confermato un aumento dei volumi di traffico tra il 2007 ed il 2008.

---

[14] Secondo cui la stessa Telecom Italia deve dare *"...evidenza separata in contabilità regolatoria dei volumi (in Mbyte annui trasmessi e ricevuti) relativi a ciascun elemento di rete individuato nell'architettura di riferimento con riguardo ai costi unitari relativi alle componenti di trasporto dati (portanti ed apparati trasmissivi, nodi di commutazione, porte, elementi di segnalazione ecc.). Analogamente dà evidenza separata, in contabilità regolatoria, delle somme delle capacità di picco e minime garantite dei circuiti virtuali (in Mbps) allocate mediamente nell'anno e riferite a ciascun elemento di rete".*

[15] *"la contabilità regolatoria di Telecom Italia relativa al servizio bitstream riporterà l'indicazione puntuale dei valori di banda utilizzati dalle proprie divisioni e dagli Operatori, distintamente per banda PCR e banda MCR, nonché dei relativi ricavi"* (cfr. art . 11, comma 8, della delibera n. 249/07/CONS).

Considerazioni dell'Autorità

36. **Il costo del trasporto ATM**. In linea con l'approccio adottato nella delibera n. 13/09/CIR (punti da 35 a 41) il costo complessivo degli impianti adibito al trasporto ATM rapportato alla relativa banda complessiva media configurata (banda MCR e banda PCR-MCR), consente di determinare il costo unitario della banda ATM per il trasporto del traffico dati generato da tutte le tipologie di accesso (indistinto per tecnologia di accesso – asimmetrico e simmetrico – per tipologia di utenza – *retail* e *wholesale* – e per modalità di fruizione del servizio – *flat* e consumo). Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 13/09/CIR, ha proposto una riduzione del prezzo della banda ATM, rispetto al 2008, del 9%.

37. Come evidenziato nelle premesse del presente provvedimento, l'Autorità, in linea con la delibera n. 13/09/CIR, ha effettuato le proprie valutazioni sulla base dei dati di consuntivo 2007. Tuttavia, in coerenza con quanto premesso, anche i dati di consuntivo 2008 sono stati analizzati al fine di consolidare le valutazioni sui prezzi 2009. L'Autorità ha inoltre provveduto, nel corso del presente procedimento, ad effettuare una specifica attività di verifica sui dati di banda media complessiva (MCR e PCR) configurata sulla rete di trasporto di Telecom Italia per gli anni 2007 e 2008. Nell'ambito di tale attività, sono stati forniti da Telecom Italia i dati di PCR e MCR per gli anni in esame, i quali, per il 2007, confermano il valore pari a 2 per il rapporto PCR/MCR fissato nella delibera n. 13/09/CIR. Per il 2008 i dati hanno viceversa mostrato una tendenza all'aumento del rapporto PCR/MCR, in ciò confermando la maggiore flessibilità di configurazione del rapporto PCR/MCR offerta dal *bitstream* rispetto all'ADSL *wholesale*. Si rammenta, al riguardo, che per gran parte del 2007 è stata in vigore l'offerta ADSL *wholesale*, con avvio della migrazione al *bitstream* alla fine dello stesso anno. I dati relativi al 2008 inoltre mostrano un significativo incremento della banda media complessiva, rispetto al 2007, in ciò confermando un *trend* di incremento del numero di accessi ADSL e di uso *pro-capite* di banda.

38. L'Autorità, sulla base dei dati di banda forniti da Telecom Italia e dei costi del trasporto presenti nella contabilità regolatoria (dati relativi al 2007 integrati da valutazioni di *trend* dei costi-volumi nel periodo 2006-2008) ha potuto consolidare le stime effettuate nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta *bitstream* 2008, che avevano condotto a richiedere a Telecom Italia una riduzione della banda ATM per il 2009 non inferiore al 9% rispetto al prezzo approvato per il 2008 (cfr. art. 2, comma 6, della delibera n. 13/09/CIR). Nello specifico, la riduzione del 9% proposta da Telecom Italia appare in linea con i costi unitari deducibili dalla contabilità regolatoria sulla base dei valori di banda forniti da Telecom Italia. L'Autorità ritiene pertanto di approvare i prezzi pubblicati da Telecom Italia nell'offerta di riferimento *bitstream* 2009 (MCR=0,53 €/anno/kbps e PCR-MCR=0,23 €/anno/kbps).

II.2.3 CONTRIBUTI UNA TANTUM

Le osservazioni degli Operatori

39. In via generale, gli Operatori lamentano che tutti i contributi *una tantum* di attivazione, modifica, migrazione, disattivazione, hanno subito degli aumenti rispetto ai corrispettivi prezzi 2008. Si richiede, pertanto, un intervento dell'Autorità volto ad una riduzione di tutti i contributi *una tantum*, alla luce dei guadagni di efficienza determinati dal progressivo aumento delle richieste di attivazione del servizio da parte degli Operatori (inclusa Telecom Italia) ed in coerenza con le offerte commercializzate dall'*incumbent* sui mercati *retail* (ove non sono stati rilevati aumenti, anzi i contributi di attivazione sono costantemente posti in promozione).

40. In particolare, in merito alle condizioni economiche dell'accesso asimmetrico *flat* su linea condivisa, alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia (cfr. pag. 39 dell'OR 2009) ha apportato un aumento, rispetto alla precedente Offerta di Riferimento 2008 del 19 maggio 2009, del 4,6% per il contributo di attivazione ADSL (da 46,90 Euro a 49,04 Euro) e del 28,7% per il contributo di cessazione (da 34,68 Euro a 44,65 Euro). Analoghe considerazioni vengono effettuate con riguardo agli accessi a consumo *High Level*. Viene pertanto richiesto all'Autorità quanto meno il ripristino delle precedenti condizioni economiche 2008.

41. In merito al contributo di *variazione configurazione* (cfr. tabella 5 - OR 2009, pag. 39) per accesso asimmetrico *flat* su linea condivisa, pari a 10,46 €, gli Operatori, oltre a lamentare un aumento di circa il 3% rispetto al relativo prezzo 2008 (10,16 €), chiedono all'Autorità di prevedere che Telecom Italia richieda, per ogni singolo ordine di variazione, la corresponsione di un unico contributo di variazione. A titolo di esempio, gli Operatori richiamano il caso in cui l'OLO richiede, su un accesso, un *upgrade* di banda. In tal caso l'OLO, attualmente, paga un doppio contributo, uno per la variazione del VC ed uno per la variazione del profilo fisico su DSLAM. In tal casi si richiede, pertanto, che Telecom Italia preveda la corresponsione di un solo contributo di variazione configurazione (pari a 10,16 €) o, in subordine, che venga chiarito l'ambito di applicazione di suddetti contributi.

42. Gli Operatori segnalano inoltre (cfr. sez. 8.1.8.5) l'aumento del contributo relativo al servizio di prequalificazione passato da 11,56 € (OR 2008) a 12,20 € (OR 2009) con un aumento del 5,54%. Si richiede, pertanto, una riduzione in linea con quanto stabilito con delibera n. 14/09/CIR in relazione al contributo di qualificazione (11,56 €).

43. Alcuni Operatori lamentano un aumento dei KO per "velocità non sostenibile", causale che viene adottata da Telecom Italia nei casi in cui, a fronte di una richiesta

di un determinato profilo MCR/PCR, suddetto profilo risulti non supportabile sulla base di una verifica tecnica effettuata dalla stessa Telecom Italia in applicazione di uno specifico algoritmo formalizzato, dalla stessa, a giugno del 2004[16]. Tale algoritmo tiene conto della lunghezza del doppino, su cui è richiesto tale servizio di accesso, e sulla probabilità futura che tale doppino sia inserito in un cavo su cui insistono altre coppie su cui poggia la tecnologia xDSL. Lo stesso documento tecnico, rilevano gli Operatori, definisce una *policy* di *spectrum management* di Telecom Italia, eccessivamente cautelativa[17]. Si richiede, in primo luogo, all'Autorità di rivedere l'attuale *policy* di *spectrum management* adottata da Telecom Italia per qualificare un accesso come idoneo o meno a supportare un determinato profilo xDSL. In secondo luogo, si richiede di verificare che i KO forniti da Telecom Italia per "velocità non sostenibile" siano in linea con la normativa vigente.

44. Con riferimento al contributo *una tantum* relativo al passaggio del singolo accesso asimmetrico dall'opzione *lite* all'opzione *flat*, gli Operatori segnalano un aumento del +2,95% (OR 2008: 10,16 €; OR 2009: 10,46 €).

45. Per quanto concerne il contributo di *attivazione per il servizio di accesso asimmetrico* su linea dedicata (*naked*), gli Operatori lamentano un aumento di circa il 3,7 %, nel caso in cui non è prevista la portabilità del numero (OR 2008: 86,50 €, OR 2009: 89,71 €) e del 3,3 % nel caso in cui è prevista la portabilità del numero (OR 2008: 90,46 €, OR 2009: 93,46 €). Sul punto, gli operatori richiedono di rivalutare il contributo sulla base di quanto stabilito con delibera n. 13/09/CIR. Analoghi aumenti sono segnalati relativamente alla variazione di configurazione ed alla cessazione della linea *naked* nonché relativamente agli accessi a consumo *High Level.*

46. Alcuni Operatori, richiedono che Telecom Italia alla sez. 8.1.8.3 "*Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata (Naked)*" espliciti tutti i casi di

---

[16] http://www.telecomitalia.it/TIPortale/docs/innovazione/Anno13Num1/Giugno04/MAGNONE.pdf

[17] "*per l'ADSL, ad esempio, gli studi forniscono indicazione del massimo bit rate garantibile con una prefissata qualità al variare della distanza, in downstream ed in upstream, con riferimento alla condizione di cavo "pieno" (mix di riferimento). Da questa indicazione derivano le restrizioni sulla massima distanza a cui un determinato profilo di velocità ADSL può essere offerto (punto 4), e cioè le regole di inserimento in rete dell'ADSL. Al rischio di sovrastima della capacità xDSL nel mix di riferimento è direttamente legato il rischio di fallimento delle regole di inserimento in rete nel lungo periodo. È perciò buona norma calcolare le prestazioni dei sistemi nel mix di riferimento facendo assunzioni sulla diafonia abbastanza cautelative: per esempio, l'attuale norma di inserimento in rete di Telecom Italia è stata ricavata sotto condizioni relativamente severe di NEXT e FEXT, che hanno una probabilità di verificarsi molto bassa (95% worst case). L'altra faccia della medaglia di questo approccio è che esso porta necessariamente alla definizione di una norma molto cautelativa, che, a fronte di un rischio di fallimento molto limitato, potrebbe inibire a priori il massimo sfruttamento della rete in rame. …*" (cfr. pag. 88 del documento indicato precedentemente a piè di pagina).

applicazione del contributo di attivazione *naked*, di cui alla delibera n. 13/09/CIR (punto 63), ovvero i casi di attivazione su linea attiva, non attiva, con o senza portabilità del numero.

47. Alcuni Operatori, richiedono che Telecom Italia preveda la possibilità di sincronizzare una richiesta di *number portability* con l'attivazione di un accesso *bitstream.* Si evidenzia che attualmente l'OLO deve inviare due distinti ordini, uno per la *number portability* ed uno per il servizio *bitstream*.

48. Con riferimento alla comunicazione del 31 luglio 2009[18] con la quale Telecom Italia informava dell'applicazione di un contributo *una tantum* per la migrazione di un accesso *donating* di qualunque tipologia in un accesso *recipient* di tipo *bitstream*, gli Operatori richiedono che Telecom Italia specifichi che suddetto contributo di migrazione di 49,04 € non sia aggiuntivo a quello previsto per l'attivazione ma bensì sostitutivo dello stesso. Inoltre, si richiede che sia verificato il costo di 6,25 € richiesto da Telecom Italia per la portabilità del numero. A riguardo si segnala che la stessa Telecom Italia, nel caso di linea *naked* non attiva, prevede per tale attività un costo di 3,75 euro dato dalla differenza tra il contributo di attivazione *naked* con portabilità (93,46 €) e quello senza portabilità (89,71 €). Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della delibera n. 14/09/CIR, la stessa differenza tra il contributo di attivazione ULL di una coppia attiva con contestuale portabilità del numero e quello senza portabilità risulta essere pari a 3,75 € (39,63€-35,88€). Pertanto, si richiede di allineare tale contributo a quanto sopra richiamato.

49. In merito ai contributi di attivazione (cfr. tabella 8, pag. 54 OR 2009) per gli *accessi simmetrici*, alcuni Operatori evidenziano che Telecom Italia ha apportato significativi aumenti rispetto ai corrispondenti prezzi 2008. La tabella seguente riporta il relativo confronto:

[18] *Coerentemente con l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, nel caso di richieste di cambio Operatore che portino alla trasformazione di un accesso donating di qualunque tipologia in un accesso recipient di tipo Bitstream asimmetrico, è prevista l'applicazione di un contributo di migrazione pari a 49,04 Euro. L'Operatore recipient può richiedere che il processo di cambio Operatore sull'accesso comporti la contestuale portabilità dell'eventuale numero telefonico già attivo sull'accesso donating. Per l'espletamento di quest'ultima attività, gestita in contemporanea con la trasformazione dell'accesso, all'Operatore recipient viene applicato un contributo aggiuntivo di 6,25 Euro. A partire dal 1 settembre 2009 Telecom Italia provvederà a fatturare le richieste di cambio Operatore sul servizio di accesso secondo le modalità suddette. In via promozionale, per le richieste di cambio Operatore verso accessi recipient di tipo Bitstream asimmetrico su linea condivisa che perverranno fino al 31 dicembre 2009 Telecom Italia non fatturerà il suddetto contributo di migrazione di 49,04 Euro. La promozione suddetta non riguarda invece le richieste di cambio Operatore verso accessi recipient di tipo Bitstream asimmetrico su linea dedicata.*

Accessi simmetrici *flat*	OR 2008	OR 2009	2009 vs 2008
Attivazione 1 Mbit/s (senza rilanci)	144,61	175,99	21,70%
Attivazione 1,6 Mbit/s (senza rilanci)	144,61	175,99	21,70%
Attivazione 2 Mbit/s (senza rilanci)	144,61	175,99	21,70%
Attivazione 2 Mbit/s (con rilanci)		295,98	104,67%
Attivazione 4 Mbit/s (senza rilanci)	289,22	235,33	-18,63%
Attivazione 4 Mbit/s (con rilanci)		438,06	51,46%
Attivazione 6 Mbit/s (con rilanci)	433,83	597,59	37,75%
Attivazione 8 Mbit/s (con rilanci)	578,43	762,54	31,83%

Analoghi aumenti vengono segnalati per i contributi di disattivazione:

Accessi simmetrici *flat*	**OR 2008**	**OR 2009**	**2009 vs 2008**
Disattivazione 1 Mbit/s (senza rilanci)	43,77	50,36	15,06%
Disattivazione 1,6 Mbit/s (senza rilanci)	43,77	50,36	15,06%
Disattivazione 2 Mbit/s (senza rilanci)	43,77	50,81	16,08%
Disattivazione 2 Mbit/s (con rilanci)		86,61	97,88%
Disattivazione 4 Mbit/s (senza rilanci)	87,54	68,25	-22,04%
Disattivazione 4 Mbit/s (con rilanci)		103,24	17,93%
Disattivazione 6 Mbit/s (con rilanci)	162,21	150,44	-7,26%
Disattivazione 8 Mbit/s (con rilanci)	216,28	197,63	-8,62%

Sul punto, alcuni Operatori oltre a richiedere il ripristino delle precedenti condizioni d'offerta (in cui non era prevista la distinzione tra il caso "con" o "senza rilancio") richiedono una verifica dei prezzi sulla base dei dati contabili.

Altri Operatori, invece, benché condividano le disposizioni dell'Autorità in merito alla suddivisione dei prezzi nei casi "con" e "senza rilancio", richiedono in ogni caso una riduzione sostanziale delle suddette condizioni economiche.

50. Con riferimento ai contributi *una tantum* relativi ai VP ed ai VC (classe di servizio ABR, VBR-rt, CBR) si segnalano per il 2009 gli aumenti, rispetto ai valori 2008, indicati nella tabella di seguito riportata:

***Pricing* dei VP**	**OR 2008**	**OR 2009**	**2009 vs 2008**
Attivazione di un nuovo VP per area di raccolta	62,55	65,78	5,16%
Disattivazione di un VP	50,99	53,58	5,08%
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VP	50,99	53,58	5,08%
Spostamento del VP da un Kit di consegna ad un altro	74,10	77,99	5,25%
***Pricing* dei VC**			
Attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico	10,16	10,46	2,95%
Attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso simmetrico	56,38	59,27	5,13%
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VC	10,16	10,46	2,95%
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio	10,16	10,46	2,95%
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro-con monitoraggio	50,99	53,58	5,08%
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro -senza monitoraggio	10,16	-	-
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro -con monitoraggio	50,99	-	-

A riguardo si chiede, quantomeno, il ripristino delle condizioni economiche 2008, approvate dall'Autorità con delibera n. 13/09/CIR, oltre ad una verifica delle attività effettivamente svolte da Telecom Italia che, a detta di alcuni Operatori, richiedono solo operazioni da remoto.

51. Viene evidenziato, peraltro, l'assenza dello "*spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro*" nel caso di banda condivisa, di contro previsto nella

precedente offerta 2008 e contemplato dalla delibera n. 13/09/CIR. Pertanto, se ne richiede l'introduzione.

52. Alcuni Operatori ritengono che, nel caso di spostamenti di VC "senza monitoraggio", debbano comunque essere garantiti gli SLA e le relative penali, sia in termini di *provisioning* che in termini di disservizi ai clienti, previsti in offerta di riferimento (cfr. sez. 2.1.4 del documento relativo agli SLA): "*Gli SLA per espletare gli ordinativi di variazione di configurazioni sono pari agli SLA base di attivazione (per ADSL si applica il caso senza intervento presso il cliente finale (linea esistente, no modem)). Telecom Italia garantisce un tempo massimo di disservizio in caso di variazione di configurazione non superiore a due ore".*

53. Inoltre, gli Operatori, nel richiamare quanto descritto da Telecom Italia in OR 2009 (pagg. 72, 82 e 83), "*Premesso che fino alla data di pubblicazione della presente offerta lo spostamento dei VC è sempre stato realizzato nella modalità che, con la citata delibera, viene definita "con monitoraggio", il servizio "senza monitoraggio" sarà reso disponibile, a valle della predisposizione sui sistemi informatici di Telecom Italia, da ottobre 2009*", ritengono che, a sensi della delibera n. 13/09/CIR (art. 2, comma 16), tutte le variazioni eseguite dal 1° gennaio 2009 fino ad ottobre 2009 debbano essere considerate in modalità "senza monitoraggio", data a partire dalla quale sarà possibile, per gli Operatori, comunicare la propria scelta.

54. Alcuni Operatori segnalano quanto introdotto da Telecom Italia in OR 2009 (cfr. sez. 19.1, pag. 134): "*Qualora la realizzazione dell'impianto di abbonato da parte del Donating abbia determinato una modifica della catena impiantistica oggetto di fornitura del servizio bitstream xDSL e, per poter fornire il servizio al Recipient sia necessario un intervento da parte di Telecom Italia presso la sede del cliente per il ripristino della borchia d'abbonato, l'Operatore Donating dovrà corrispondere a Telecom Italia un contributo di ripristino borchia pari a 85,42 Euro*". A riguardo, gli Operatori richiamano che l'Autorità già in sede di approvazione dell'offerta ULL 2009 (delibera n. 14/09/CIR) aveva ritenuto (cfr. punto 19) di non approvare tale contributo. Pertanto, si richiede che tale contributo venga eliminato anche dall'offerta di riferimento *bitstream* 2009.

Considerazioni di Telecom Italia

55. Telecom Italia rappresenta che gli interventi manuali e gli spostamenti dei tecnici, necessari all'espletamento delle attività sottostanti i contributi *una tantum* sono stati valorizzati sulla base del costo della manodopera pari a 48,81 euro/ora.

56. Con riferimento al contributo di ripristino borchia, Telecom Italia evidenzia che in alcuni casi gli Operatori che richiedono accessi *bitstream* intervengono sulla rete dell'abbonato modificando la cosiddetta "terminazione di rete" lato cliente, con la

rimozione della borchia di Telecom Italia. Pertanto, in tali casi, a fronte di una richiesta di migrazione da parte di altro Operatore *Recipient* (ivi compresa Telecom Italia) è necessario, per poter fornire il servizio richiesto dal *Recipient,* un intervento da parte di un tecnico specializzato presso la sede del cliente finale per il ripristino della corretta catena impiantistica nella componente borchia d'abbonato. Pertanto il contributo per il ripristino della borchia, introdotto in offerta di riferimento, remunererebbe le seguenti attività aggiuntive che la stessa Telecom Italia deve porre in atto per poter fornire il servizio all'Operatore *Recipient*:

- Gestione dell'appuntamento con il cliente finale;
- Spostamento del tecnico;
- Intervento del tecnico.

57. Con riferimento alla prestazione di spostamento di un VC "senza monitoraggio", Telecom Italia rappresenta che fino alla data di pubblicazione della offerta di riferimento 2009 lo spostamento dei VC è sempre stato realizzato nella modalità "con monitoraggio". Pertanto, il servizio "senza monitoraggio" potrà essere reso disponibile, a valle della predisposizione sui sistemi informatici di Telecom Italia, da ottobre 2009.

58. Con riferimento al contributo di cessazione *bitstream*, Telecom Italia lamenta che la valorizzazione di cui alla delibera n. 13/09/CIR, non tiene conto delle ulteriori attività effettivamente svolte dalla stessa, ovvero quelle relative alla ri-configurazione del *modem* e del VC.

Considerazioni dell'Autorità

59. **Considerazioni generali sui contributi *una tantum***. I punti da 57 a 79 della delibera n. 13/09/CIR forniscono una dettagliata analisi dei contributi in oggetto. Alla luce della definizione delle singole attività svolte e delle relative tempistiche definite nella delibera n. 13/09/CIR l'Autorità ha rivalutato i prezzi dei contributi *una tantum* tenendo conto di un costo della manodopera pari a 46,22 Euro/ora (valore approvato per il 2009 con delibera n. 14/09/CIR).

- ***Accesso asimmetrico flat su linea condivisa: Contributo di attivazione, di disattivazione e di variazione configurazione***

60. **Contributo di attivazione**. Con riferimento a quanto riportato al punto 62 della delibera n. 13/09/CIR, le attività sottostanti l'attivazione di una linea *bitstream* asimmetrica condivisa includono, generalmente, l'attivazione della linea in accesso condiviso in rete di distribuzione, la configurazione del *modem* e l'attivazione del VC.

Il contributo di attivazione della coppia in rame in accesso condiviso comporta (qualora la linea non sia già attestata al DSLAM utile) la realizzazione di una permuta verso lo *splitter* ed il collegamento del raccordo, lato centrale, verso gli apparati di Telecom Italia. Suddetto contributo è pari a quanto approvato con delibera n. 14/09/CIR, ovvero 35,88 €.

La componente di costo relativa all'attività di configurazione del *modem* è, per quanto stabilito con delibera n. 13/09/CIR, pari a 5,39 Euro (escludendo il costo di gestione dell'ordine già incluso nei 35,88 Euro di attivazione della linea in *shared access* in rete di distribuzione).

La componente di costo relativa alla configurazione del VC, sempre in base a quanto stabilito con delibera n. 13/09/CIR, è pari a 5,39 Euro (al netto dei costi di gestione automatica dell'ordine).

Ne segue, quindi, che il contributo complessivo dell'attivazione *bitstream* condiviso, è pari a 46,66 € (35,88 € + 5,39 * 2 €).

L'Autorità, inoltre, ritiene che qualora l'attivazione/migrazione *bitstream* sia richiesta su una linea su cui è già attivo un servizio *bitstream* ADSL e non sia richiesta alcuna attività sul permutatore lato centrale, l'Operatore debba corrispondere a Telecom Italia il contributo di configurazione VC più, eventualmente, il contributo di configurazione *modem* nel caso in cui venga richiesto un cambio profilo.

Contributo di cessazione. Sulla base di quanto stabilito con delibera n. 13/09/CIR, il contributo di cessazione risulta essere pari a 31,93 Euro, secondo quanto approvato nel listino di accesso disaggregato 2009 (ovvero pari al contributo di disattivazione di una linea in *shared access*).

Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di considerare, ai fini della valorizzazione del contributo di cessazione *bitstream*, le attività di ri-configurazione del *modem* e del VC, l'Autorità ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito dell'approvazione dell'offerta *bitstream* 2010, alla luce di maggiori evidenze sulle attività sottostanti.

Contributo di configurazione. Il *contributo di variazione configurazione,* in linea con quanto stabilito in delibera n. 13/09/CIR, va rivalutato sulla base del costo della manodopera approvato con delibera n. 14/09/CIR, pari quest'ultimo a 46,22 Euro. Ne deriva pertanto un costo di gestione manuale dell'ordine di 5,39 €. Il costo di gestione in automatico dell'ordine è invece pari a 4,52 € (costo di attivazione CPS di cui alla Offerta di Riferimento 2009 per i Mercati 8,9 e 10) con conseguente costo complessivo di 9,91 €.

A riguardo, inoltre, l'Autorità intende precisare che i contributi *una tantum* sono valutati sulla base delle attività svolte da Telecom Italia. Appare quindi ragionevole che qualora vi siano attività di configurazione che richiedano più interventi ciascuno afferibile a contributi attualmente presenti nel listino, Telecom Italia definisca un unico contributo contenente le corrispondenti singole attività, incluso la gestione dell'ordine. Nel caso in specie, pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere, per il 2010, in offerta di riferimento un contributo di variazione configurazione che includa sia le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM sia quelle relative alla variazione del VC. Il prezzo proposto da Telecom Italia per suddetto contributo sarà valutato dall'Autorità nell'ambito dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2010.

➢ ***Accesso asimmetrico su linea dedicata***

In linea con le considerazioni riportate nella delibera n. 13/09/CIR, possono verificarsi i seguenti tre casi:

➢ L'utente, inizialmente abbonato di Telecom Italia per il servizio POTS e con l'Operatore alternativo per l'accesso ADSL, cessa il servizio telefonico POTS. In tal caso non è dovuto alcun contributo di attivazione della linea diventata *naked*. Potrebbe essere dovuto un contributo relativo alla portabilità del numero su VoIP, qualora richiesta.

➢ L'utente, inizialmente abbonato di Telecom Italia (quindi su linea attiva) cessa il servizio con Telecom Italia e gli viene attivato un servizio ADSL *naked* con l'OLO che ha richiesto il servizio. In tal caso, essendo il cliente già attivo, è dovuto il solo contributo di attivazione previsto per la linea asimmetrica condivisa, che va allineato a quanto previsto al punto precedente del presente provvedimento, a seconda se il cliente avesse o meno già attivo un servizio ADSL (ovvero se sia prevista un'attività sul permutatore, lato centrale).

➢ L'accesso asimmetrico è attivato su una nuova linea dedicata per scelta dell'OLO o perché il cliente finale non usufruisce del servizio telefonico di Telecom Italia (in entrambe i casi si tratta di una linea non attiva). Il contributo dovuto in tale caso è stato valutato in sede di approvazione dell'OR 2008 sulla base di un costo della manodopera di 46,22 Euro/ora, tenendo conto delle attività di installazione della linea in rame, di configurazione della rete dati (*modem* e VC) e di qualificazione. In linea con tale approccio si ritiene che Telecom Italia debba, pertanto, modificare quanto proposto nell'Offerta di Riferimento 2009 riportando un valore di

86,26 € (tenuto conto del costo della manodopera di 46,22 €/h e del costo 2009 dell'attivazione *full ULL* su coppia non attiva).

L'Autorità inoltre ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 8.1.8.3 "*Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata (Naked)*" esplicitando tutti i casi di applicazione del contributo di attivazione *naked*, di cui sopra, ovvero i casi di attivazione su linea attiva, non attiva, con o senza portabilità del numero.

Con riferimento alla sincronizzazione di una richiesta di *number portability* con l'attivazione di un accesso *bitstream,* l'Autorità ritiene che la questione vada affrontata nei competenti procedimenti relativi alle procedure di attivazione.

➢ ***Accesso simmetrico flat***

Con particolare riferimento agli accessi simmetrici, alla luce delle richieste degli Operatori, l'Autorità ha, come rappresentato al precedente punto 28, ritenuto opportuno ripristinare un prezzo medio per gli accessi "con e senza rilanci". In linea con quanto riportato al punto 64 della delibera n. 13/09/CIR in merito alle attività sottostanti l'attivazione di un accesso simmetrico, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripristinare i prezzi pubblicati nell'offerta di riferimento 2008. Analoghe considerazioni valgono per i contributi di disattivazione.

Altri contributi

Con riferimento agli altri contributi *una tantum*, sulla base della metodologia stabilita con la delibera n. 13/09/CIR e tenuto conto del costo della manodopera approvato per il 2009 con delibera n. 14/09/CIR, Telecom Italia dovrà applicare i prezzi di seguito riportati:

➢ ***Passaggio da Accessi Lite* ad accessi *Flat:* 9,91 €**

➢ ***Accessi asimmetrici a consumo: High Level***

L'Autorità, alla luce di considerazioni analoghe a quelle svolte nel caso degli accessi asimmetrici *flat*, ha rivalutato le condizioni economiche *una tantum* degli accessi asimmetrici a consumo *High Level* secondo quanto di seguito riportato:

- Contributo di attivazione: 46,66 €;
- Contributo variazione configurazione: 9,91 €;
- Contributo di cessazione: 31,93 €.

➢ ***Accessi simmetrici a consumo***

Sulla base di analoghe considerazioni a quelle relative agli accessi simmetrici *flat*, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripristinare (con riferimento alla tabella 14 dell'offerta di riferimento 2009) i valori approvati per il 2008 delle condizioni economiche degli accessi simmetrici a consumo.

➢ ***Contributo di prequalificazione della linea:* 11,56 €**

Con particolare riferimento ai KO per velocità non sostenibile, ottenuti a seguito della richiesta di attivazione di una linea *bitstream,* l'Autorità ritiene opportuno, sulla base di un principio di neutralità tecnologica, allineare il processo di qualificazione utilizzato per il *bitstream* a quanto effettuato in sede di attivazione delle linee in accesso disaggregato. Nello specifico si ritiene che Telecom non debba, a partire dal 2010, fornire un KO nel caso in cui la verifica del *mix* di riferimento dia esito positivo. In tal caso sarà attivato il profilo richiesto, anche nel caso in cui potrebbe non essere garantita la velocità trasmissiva del profilo suddetto. Qualora l'operatore volesse ottenere, preventivamente, l'informazione relativa alla velocità consentita dalla lunghezza del doppino potrà richiedere la prequalificazione. In merito alla opportunità di aggiornare le regole di *spectrum management,* l'Autorità, condividendo le ragioni della richiesta, ritiene opportuno riprendere i lavori del tavolo tecnico sullo *spectrum management* al fine di rivedere le corrispondenti regole da applicare nella rete di distribuzione in rame.

➢ ***Migrazione dalla piattaforma ATM a quella ethernet:* 38,40 €**

Con riferimento al contributo in oggetto, in particolare nel caso di ordini massivi, l'Autorità ritiene applicabile quanto indicato ai punti 80-81 della delibera n. 13/09/CIR ai fini della predisposizione dei relativi prezzi. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia, anche sulla base di quanto espresso nella delibera n. 133/07/CIR, all'art. 2, comma 12, debba proporre agli Operatori la propria proposta progettuale indicando le attività ed i costi sottostanti. Rimane fermo che potrà essere richiesta all'Autorità una valutazione della congruità di tali proposte.

➢ ***Pricing dei* contributi *una tantum* relativi ai *VP***

La tabella seguente riassume le rivalutazioni effettuate dall'Autorità, in linea con quanto stabilito con delibere nn. 13/09/CIR e 14/09/CIR, in merito ai contributi *una tantum* relativi ai *Virtual Path*. A riguardo si precisa che, ai fini delle rivalutazioni effettuate, è stato considerato un costo della manodopera di 46,22 €/h ed un costo di gestione dell'ordine in automatico pari a 4,52 € (pari al costo di attivazione CPS di cui alla Offerta di Riferimento 2009 per i Mercati 8,9 e 10).

Listino Classe di servizio ABR: *pricing* dei VP	Prezzi (€) – 2009		**OR 2008**
	TI	**Agcom**	
Attivazione di un nuovo VP per area di raccolta (incluso monitoraggio)	65,78	**62,30**	**62,55**
Disattivazione di un VP (incluso monitoraggio)	53,58	**50,74**	**50,99**
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VP (incluso monitoraggio)	53,58	**50,74**	**50,99**
Spostamento del VP da un Kit di consegna ad un altro (incluso monitoraggio)	77,99	**73,85**	**74,10**

- ***Pricing dei VC (ABR, VBR-rt, CBR)***

L'Autorità, non ravvisando alcuna giustificazione alla base della modifica effettuata, ritiene che Telecom Italia debba reinserire, analogamente a quanto già previsto per le offerte 2007 e 2008, il contributo relativo allo "*spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro*", nel caso di banda condivisa.

La tabella seguente riassume altresì le rivalutazioni effettuate dall'Autorità, in linea con l'approccio adottato in sede di approvazione dell'offerta di riferimento 2008, in merito ai contributi *una tantum* relativi ai *Virtual Channel*:

***Pricing* dei VC**	prezzi (€) – 2009		**OR 2008**
	TI	**Agcom**	
Attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico (per ciascun acceso)	10,46	**9,91**	**10,16**
Attivazione /cessazione di uno o più VC su un accesso simmetrico (per ciascun accesso)	59,27	**56,13**	**56,38**
Modifica dei parametri PCR e MCR per singolo VC	10,46	**9,91**	**10,16**
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro o tra 2 VP(per singolo ordine di spostamento) – senza monitoraggio	10,46	**9,91**	**10,16**
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro o tra 2 VP (per singolo ordine di spostamento) –con monitoraggio	53,58	**50,74**	**50,99**

Spostamento di VC senza monitoraggio.

L'Autorità, ritenendo ragionevole la richiesta da parte degli Operatori, ritiene che Telecom Italia debba definire, nell'ambito dell'offerta di riferimento per il 2010 e per quanto concerne gli spostamenti di VC senza monitoraggio, adeguati SLA e relativi penali, nel rispetto del principio di non discriminazione e di proporzionalità.

In aggiunta l'Autorità, atteso che il servizio di spostamento di VC tra due VP o tra kit di consegna "senza monitoraggio" è stato introdotto con delibera n. 13/09/CIR, ritiene che Telecom Italia debba fatturare agli Operatori, a far data dalla pubblicazione dell'offerta 2009 (18 giugno 2009), l'ammontare relativo al caso "senza monitoraggio" per le richieste relative alla suddetta prestazione (spostamento di VC senza monitoraggio), pervenute successivamente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento 2009. Pertanto Telecom Italia applicherà, dal 1° gennaio 2009 al 17 giugno 2009, un unico contributo pari a quello relativo allo spostamento di VC "con monitoraggio", rivalutato ai sensi del presente provvedimento; Telecom Italia applicherà, a partire dal 18 giugno 2009, il contributo relativo allo spostamento di VC "senza monitoraggio", rivalutato ai sensi del presente provvedimento, qualora tale tipologia di servizio sia stata esplicitamente richiesta da parte dell'Operatore interconnesso.

61. Con riferimento al contributo *una tantum* per la migrazione di un accesso di qualunque tipologia in un accesso *bitstream*, l'Autorità intende chiarire che tale contributo è pari e non aggiuntivo al contributo di attivazione. Del resto, l'offerta di riferimento 2009 alla sez. 8.1.7 già riporta correttamente che "*L'ordine di migrazione non comporta alcun addebito specifico (contributo di cessazione) a carico dell'Operatore donating. Per l'attività di migrazione dell'accesso viene addebitato all'Operatore recipient un importo pari al:*

    - *contributo di attivazione dell'accesso Bitstream asimmetrico su linea condivisa, qualora il servizio richiesto dall'Operatore recipient sia un altro accesso Bitstream asimmetrico;*

    - *contributo di attivazione specifico per il servizio richiesto dall'Operatore recipient, qualora questo sia diverso dall'accesso Bitstream asimmetrico".*

    Inoltre, con riferimento al costo di 6,25 € richiesto da Telecom Italia per la portabilità del numero, l'Autorità ritiene, in coerenza a quanto già stabilito con delibera n. 14/09/CIR, che Telecom Italia debba prevedere, per tale prestazione, un prezzo di 3,75 €.

62. Con riferimento al contributo di "ripristino borchia", l'Autorità richiama quanto riportato nella delibera n. 14/09/CIR (cfr. punto 19): "*L'Autorità, non avendo*

ricevuto nell'ambito della consultazione in oggetto utili elementi di valutazione nel merito, non ritiene allo stato di poter approvare, seppur con modifiche, tale contributo. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba fornire maggiori indicazioni su tale contributo, indicando le attività coinvolte ed i costi sottostanti". Nel corso del procedimento in oggetto Telecom Italia ha fornito le indicazioni suddette. L'Autorità, effettuate le opportune valutazioni sulla base dei dati forniti, ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche di suddetto contributo prevedendo un prezzo di 65,48 €.

II.3 KIT DI CONSEGNA ATM

Le osservazioni degli Operatori

63. Alcuni Operatori richiamano quanto Telecom Italia riporta a pag. 94 dell'Offerta di Riferimento (sez. 11.2): "*La consegna del traffico ATM è possibile sui nodi riportati in ALLEGATO 1. Per 24 mesi Telecom Italia manterrà commercialmente attiva la struttura delle Aree di Raccolta e dei punti di consegna facenti parte delle offerte commerciali ADSL Wholesale e CVP".* Sul punto gli Operatori richiedono, ai sensi della delibera n. 249/07/CONS (art. 14, comma 1) e di quanto ribadito con delibera n. 13/09/CIR (punto 86), che Telecom Italia precisi che l'attuale struttura di consegna sarà mantenuta attiva per un periodo non inferiore a 24 mesi e comunque fino al termine della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.

Considerazioni dell'Autorità

64. L'Autorità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 11.2 (Punti di Interconnessione ATM) riportando esplicitamente che manterrà attivi gli attuali punti di consegna per un periodo non inferiore a 24 mesi e comunque fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.

II.4 ASPETTI TECNICI DEI SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE ATM

Le osservazioni degli Operatori

65. Con riferimento al servizio simmetrico ATM IMA a 4, 6 e 8 Mbit/s (cfr. sez. 8.3.1.4.6, 8.3.1.4.7 e 8.3.1.4.8), alcuni Operatori rilevano, nonostante quanto indicato in delibera n. 13/09/CIR (punto 103), l'assenza del taglio di MCR pari a 1,5 Mbit/s, prestazione ritenuta indispensabile nel caso di servizio simmetrico a 6 Mbit/s, poiché tagli inferiori pregiudicherebbero la velocità fisica dell'accesso e tagli superiori comporterebbero aggravi di costi ingiustificati. Si fa inoltre presente

che tale taglio di MCR è peraltro previsto per il servizio simmetrico ATM a 4 Mbit/s con *bonding* fisico. Si chiede, pertanto, che venga inserito, relativamente al servizio ATM IMA a 4, 6 e 8 Mbit/s, il taglio di MCR pari a 1,5 Mbit/s.

Considerazioni dell'Autorità

66. L'Autorità, nel ritenere ragionevole la richiesta avanzata dagli Operatori in merito ai servizi simmetrici ATM IMA a 4, 6 e 8 Mbit/s, ritiene opportuno, in linea con quanto previsto al punto 103 della delibera n. 13/09/CIR, che Telecom Italia, con riferimento all'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009, riformuli le sez. 8.3.1.4.6, 8.3.1.4.7 e 8.3.1.4.8 prevedendo, fra i possibili valori dell'MCR, la velocità di 1,5 Mbps.

III. SERVIZI *BITSTREAM* IN TECNOLOGIA *ETHERNET*

III.1 INTERCONNESSIONE AL DSLAM *ETHERNET*

Le osservazioni degli Operatori

67. Con riferimento alle condizioni economiche relative all'interconnessione al DSLAM *Ethernet*, alcuni Operatori hanno richiesto all'Autorità una verifica dei costi sottostanti.

Considerazioni dell'Autorità

68. L'Autorità, analogamente a quanto osservato in precedenza in merito all'interconnessione al DSLAM ATM, ritiene che Telecom Italia debba riformulare, alla luce di quanto definito in merito ai prezzi dell'energia, condizionamento e spazi, nella delibera n. 14/09/CIR, le condizioni economiche relative all'interconnessione al DSLAM *Ethernet* con subtelaio dedicato all'Operatore, applicando i canoni annui di fornitura del subtelaio di seguito indicati:

    - Subtelaio *Ethernet* Alcatel: 3.530,44 €;
    - Subtelaio *Ethernet* Siemens: 3.144,68 €.
    - Subtelaio *Ethernet* HUAWEI: 3.379,97 €.

69. Telecom Italia dovrà riformulare, altresì, i prezzi della sez. 13.2.2 (*Listino manutenzione o accompagnamento*) e 13.3 (Listino per interconnessione al DSLAM *Ethernet* secondo il modello con *Switch Ethernet* adiacente al DSLAM *Ethernet*) ponendole uguali alle corrispondenti condizioni economiche 2008 di cui alla delibera n. 13/09/CIR.

III.2 INTERCONNESSIONE AL NODO *PARENT ETHERNET*

Le osservazioni degli Operatori

70. Alcuni Operatori segnalano che Telecom Italia ha aumentato, rispetto all'Offerta di Riferimento 2008, le condizioni economiche dei contributi *una tantum* del listino *Ethernet,* prevedendo (cfr. sez. 16.1.1.1 e 16.1.1.2), nel caso CoS=0 e CoS=1, per il contributo di attivazione delle VLAN (relativo alla sezione dal DSLAM fino al nodo *Parent)* il passaggio da 62,55 Euro a 65,78 Euro e, per la relativa disattivazione, il passaggio da 50,99 Euro a 53,58 Euro. Analogo aumento è stato segnalato per la modifica del valore di banda associata alle VLAN. In aggiunta, viene rilevato l'aumento del contributo relativo alla variazione del punto di consegna di una VLAN (sia per CoS=0 che CoS=1) da 74,10 Euro a 77,99 Euro. Viene pertanto richiesto, quantomeno, il ripristino delle precedenti condizioni economiche.

71. Con riferimento al costo del trasporto *ethernet*, alcuni Operatori, nelle more della definizione di un modello *bottom up* condiviso, ritengono opportuno che l'Autorità, in fase di approvazione dell'offerta di riferimento 2009, tenga in debito conto la differenza, in termini di costi, tra un'architettura di rete basata su tecnologia ATM e un'architettura basata su tecnologia *ethernet*; ciò anche alla luce del fatto che l'attuale contabilità regolatoria non consente una valorizzazione *cost plus* dei servizi *bitstream ethernet* (così come rilevato al punto 6 della delibera n. 13/09/CIR). A tale proposito viene richiamato quanto riportato all'art. 3, comma 6, della delibera n. 13/09/CIR[19].
A tal riguardo gli Operatori rilevano che Telecom Italia ha previsto, nell'offerta 2009, per la classe con CoS=1 un prezzo di 0,43 €/anno/kbps, corrispondente ad una riduzione del 18% rispetto al prezzo della banda MCR (0,53 €/anno/kbps). Telecom Italia ha inoltre previsto, per la banda di trasporto con classe di servizio CoS=0, un prezzo di 0,39 €/anno/kbps, inferiore del 9 % rispetto al prezzo della banda con CoS=1. Sul punto gli Operatori ritengono che il fattore di riduzione, rispetto al prezzo ATM, proposto da Telecom Italia non sia "*congruo con la differenza tra le*

---

[19] *Ove è stabilito che: "Telecom Italia riformula le condizioni economiche della banda Ethernet dell'Offerta di Riferimento 2009 (Canoni banda Ethernet da DSLAM a Nodo Parent - Traffico con COS=1) fissando un prezzo della banda corrispondente alla Classe di Servizio COS=1 inferiore al prezzo della banda MCR di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente provvedimento. Il fattore di riduzione è congruo alla differenza tra le prestazioni di trasporto offerte dalla rete ATM, nel caso di banda con classe di servizio di tipo MCR, e dalla rete Ethernet, nel caso di banda con classe di servizio con COS=1", ed il successivo comma 7, ove è riportato che: "Il prezzo della banda Ethernet con Classe di Servizio COS=0, relativo all'Offerta di Riferimento 2009, è stabilito fissando una ulteriore riduzione percentuale rispetto al prezzo della banda Ethernet con COS=1, di cui al comma precedente. Il fattore di riduzione è congruo alla differenza tra le prestazioni di trasporto offerte dalla rete Ethernet, nel caso di banda con Classe di Servizio con COS=1 e nel caso di banda con Classe di Servizio con COS=0".*

prestazioni di trasporto offerte dalla rete ATM …e dalla rete ethernet". In aggiunta alcuni Operatori ritengono che la definizione del costo unitario relativo al trasporto su rete *Ethernet* sino al *feeder node* debba tener conto anche della differenza di costi della rete Ethernet rispetto alla rete ATM, i primi certamente inferiori, a parità di capacità di trasporto installata.

72. Alcuni Operatori evidenziano che, mentre nel caso della rete di trasporto ATM un Operatore che si interconnette a 30 nodi *parent* ottiene una copertura nazionale con prezzi regolamentati, nel caso della rete *ethernet* deve interconnettersi a circa un centinaio di nodi *feeder* per ottenere una copertura nazionale con prezzi di trasporto regolamentati, con un conseguente aggravio di costi di infrastrutturazione. In alternativa l'Operatore potrebbe interconnettersi ai nodi gerarchicamente superiori (circa 30 nodi *distant*), siti a livello di Macroarea; tali nodi sono equivalenti, a livello di copertura, ai nodi *parent* ATM, ma comportano un inevitabile maggiore costo di trasporto, non essendo il prezzo della banda Ethernet, nella tratta *nodo Feeder-nodo Distant,* soggetto all'obbligo di orientamento al costo[20].

    Alla luce delle osservazioni su riportate, alcuni Operatori richiedono che Telecom Italia, allineando l'organizzazione della rete *ethernet* a quella della rete ATM, preveda la disponibilità di 30 punti di consegna di tipo *parent*. Ciò eviterebbe una differenza, di fatto, nei costi del trasporto *Ethernet* che tenderebbe a disincentivare l'adozione di tale tecnologia.

73. Alcuni Operatori lamentano che la proposta di Offerta di Riferimento *Bitstream* di Telecom Italia non consente, a causa dell'assenza di opportune condizioni *wholesale*, la replicabilità di servizi appartenenti alla categoria *"accesso in fibra ottica con interfaccia GbE"* che Telecom Italia già rende disponibili, in oltre 25 città Italiane, alla propria clientela finale sotto i *brand* commerciali *Ethernity* e *Gigabusiness.* A riguardo gli Operatori chiedono che vengano incluse nell'offerta di riferimento le componenti necessarie per replicare le offerte *retail* sopra citate ed eventuali altre offerte commerciali basate sulla stessa tecnologia*.*

74. Alcuni Operatori evidenziano che nel paragrafo 14 dell'Offerta di Riferimento 2009 Telecom Italia precisa che l'offerta GbE è disponibile solo con accessi asimmetrici. Secondo gli Operatori tale limitazione rende di fatto molto difficile la commercializzazione di tale servizio ad un'utenza *business*, tipicamente interessata ad un collegamento di tipo simmetrico. Supportando i DSLAM *ethernet* utilizzati da Telecom Italia le schede SHDSL, viene richiesto, ai sensi della delibera n.

[20] Il canone della banda dal nodo *feeder* al nodo distant è valorizzato su base negoziazione commerciale: un valore di riferimento proposto da Telecom Italia in offerta di riferimento 2009 è pari a 700 Euro/anno/Mbps, da confrontare con i circa 400Euro/anno/Mbps regolamentati.

13/09/CIR, l'inserimento nell'OR 2009 delle relative condizioni tecniche/economiche (accessi simmetrici SHDSL su DSLAM in tecnologia GbE).

75. In merito al tema della VLAN *Translation,* alcuni Operatori segnalano che l'Offerta di Riferimento (cfr. pag. 120 – sez. 14.2.1) riporta che: "*Poiché la rete non dispone di funzionalità di "VLAN translation", l'identificativo usato internamente dalla rete coincide con quello usato all'interfaccia di consegna verso l'Operatore".* A riguardo gli Operatori chiedono, in l'applicazione di quanto disposto dalla delibera n. 249/07/CONS (art. 15, comma 5), nonché di quanto indicato al punto 130 della delibera n. 13/09/CIR, la disponibilità di tale funzionalità.

76. Alcuni Operatori, segnalano che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia prevede la fornitura di due sole Classi di servizio (a fronte delle 8 disponibili da *standard*), come di seguito indicato (cfr. pag. 120, OR 2009 - sez. 14.2.1): "*Ai fini del trattamento del traffico sulla tratta di backhaul, l'offerta Bitstream su tecnologia ethernet prevede due livelli di Class of Service (CoS), identificati assegnando al parametro CoS i valori 0 e 1. Lo standard di riferimento per la gestione delle CoS è lo IEEE 802.1p".* A detta degli Operatori tale previsione non è ottemperante a quanto disposto dalla delibera n. 249/07/CONS, all'art. 15, comma 2. Si richiede, pertanto, nelle more degli eventuali ulteriori approfondimenti (cfr. punto 124 della delibera n. 13/09/CIR), che si imponga a Telecom Italia di rendere al più presto disponibili le ulteriori classi di servizio.

77. Alcuni Operatori segnalano che l'Offerta di Riferimento, contrariamente a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS, continua a non contemplare la possibilità di associare una VLAN per singolo cliente, ma prevede solo l'utilizzo di una VLAN per il trasporto del traffico di tutti i clienti attestati al DSLAM. Sul punto viene inoltre richiamato quanto riportato in delibera n. 115/07/CIR (cfr. punto 29)[21]. Si richiede, quindi, che l'Autorità solleciti lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni tecniche volte a rendere possibile, per un Operatore alternativo, la richiesta di fornitura non solo di una VLAN per DSLAM ma anche di una singola VLAN per cliente.

78. Alcuni Operatori segnalano che nella proposta di Offerta di Riferimento 2009 si richiede all'Operatore, che usufruisce dei servizi *bitstream* su rete *ethernet* con CoS =1, di specificare"*la banda da associare a ciascuna coppia VLAN/DSLAM per la quale si vuole utilizzare la prestazione*" (cfr. pag. 121 – sez. 14.2.1.2). A riguardo

[21] *Ove Telecom Italia evidenziava che: "la propria rete non è al momento in grado di gestire VLAN per singolo cliente. Più in generale non sono al momento disponibili soluzioni tecniche che consentano di realizzare su Ethernet un modello a banda dedicata alla singola linea, come avviene nel caso ATM (modello CVP) ....L'Autorità, concordando con la circostanza che la limitazione in merito alla possibilità di fornire servizi a banda dedicata su rete Ethernet possa risultare dannosa per il mercato, ritiene che Telecom Italia debba rimuovere tale limitazione non appena consentito dalla propria rete."*

gli Operatori, richiamando la delibera n. 249/07/CONS*,* art. 15, comma 3, richiedono di estendere anche al traffico con CoS=1, ed in generale al traffico con CoS diverso da zero, la modalità di gestione del traffico con CoS=0, che consente di specificare la banda massima non per ogni coppia VLAN/DSLAM ma per l'intera area di raccolta.

Considerazioni di Telecom Italia

79. Telecom Italia ha fornito, su specifica richiesta da parte dell'Autorità, elementi di valutazione, sia di carattere tecnico che economico, inerenti il trasporto *ethernet*.

80. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha dichiarato che attualmente non è tecnicamente in grado di fornire accessi simmetrici SHDSL su DSLAM *Ethernet*. Tuttavia la stessa ha rappresentato di aver pianificato per l'anno 2010 l'introduzione in rete di tali accessi. Analoghe considerazioni sono state effettuate con riferimento alla classe di servizio con CoS=3 ed alla funzionalità *stacked* VLAN.

Considerazioni dell'Autorità

81. L'Autorità, alla luce del costo della manodopera approvato con delibera n. 14/09/CIR, ritiene, sulla base di considerazioni analoghe a quelle effettuate a riguardo dei contributi *una tantum* relativi ai VP su rete ATM, che Telecom Italia debba modificare suddette condizioni economiche secondo quanto di seguito riportato.

Listino *ethernet*: contributi una tantum	**OR 2008**	**Proposta TI 2009**	**Agcom**
Attivazione di una VLAN	62,55	65,78	62,30
Variazione di banda di una VLAN	50,99	53,58	50,74
Disattivazione di una VLAN	50,99	53,58	50,74
Modifica del punto di consegna di una VLAN	74,10	77,99	73,85

82. Con riferimento alla valorizzazione economica della banda *ethernet*, si richiama, in via generale, quanto riportato nei punti 125-128 della delibera n. 13/09/CIR.

83. Si richiama a tale proposito che la delibera n. 249/07/CONS poneva la condizione (art. 23, comma 2) che il prezzo della banda *Ethernet* fosse comunque inferiore (al

limite pari) a quello della banda ATM, sulla base di considerazioni generali relative alla prevedibile riduzione dei costi consentita dal cambio di tecnologia (si passa, in via prospettica, da un modello ATM/SDH/fibra ad un sistema Ethernet/fibra con conseguente semplificazione protocollare e dell'architettura di rete, a ciò si aggiunge la maggiore capacità della rete legata all'utilizzo della tecnologia WDM).

84. Si rammenta, inoltre, che altra considerazione in merito era stata fatta al punto 127 della delibera n. 13/09/CIR, con riferimento al costo della banda in funzione delle garanzie fornite dalla rete sulla gestione prioritaria dei pacchetti (classi di servizio). L'Autorità aveva, a tale proposito, ritenuto che il costo della banda con CoS=1 doveva essere comunque inferiore a quello della banda di tipo MCR, a causa delle minori garanzie offerte dalla rete *Ethernet*. Con analogo ragionamento, la banda *Ethernet* con CoS=0 doveva corrispondere ad una classe di servizio sensibilmente inferiore alla classe MCR. Alla luce di tale considerazione, Telecom Italia ha valutato, nella pubblicazione delle condizioni economiche *bitstream* 2009, per il prezzo della banda *Ethernet* con CoS=1 una riduzione del 18% rispetto al prezzo della banda ATM di tipo MCR e per il prezzo della banda *Ethernet* con CoS=0 una riduzione del 9% rispetto alla banda *Ethernet* con CoS=1.

85. Nel corso del procedimento istruttorio l'Autorità ha provveduto ad effettuare uno specifico approfondimento in merito alla banda Ethernet. A tal fine l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia, al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione inerenti la valorizzazione del trasporto *ethernet* dal DSLAM al *feeder node*, le caratteristiche tecniche dei DSLAM *ethernet* installati sulla propria rete. In particolare sono stati richiesti i dati inerenti il numero di linee per DSLAM *Ethernet* (valore di targa dell'apparato ovvero il numero massimo di linee attivabili), le velocità delle porte cui suddette linee sono attestate, il numero di DSLAM *Ethernet* utilizzati nel corso del 2007 e del 2008, il numero complessivo di clienti attestati ai DSLAM *Ethernet* (clienti di Telecom Italia e di OLO) nel 2007 e nel 2008. Sono state altresì richieste evidenze dettagliate concernenti l'architettura della rete *ethernet*, con specifico riferimento alla capacità (banda) trasmissiva installata e disponibile ai clienti.

86. Ciò premesso l'Autorità ha, altresì, analizzato il *trend* dei costi e dei volumi deducibile dalle contabilità regolatorie relative agli anni 2006-2007-2008. A tal riguardo, a fronte di un valore di costo degli apparati e portanti variabile nei tre anni, l'Autorità ha osservato un *trend* in aumento dei volumi. L'Autorità, utilizzando i volumi relativi al 2008, ha effettuato una stima del costo unitario della banda *Ethernet*, ottenendo un valore medio di 0,30 euro/anno/kbps. Applicando a questo valore la differenza proposta da Telecom Italia tra le classi di servizio con CoS=1 e CoS=0 si ottengono i seguenti prezzi:

-CoS=1: 0,32 €/anno/kbps;
-CoS=0: 0,28 €/anno/kbps.

87. Con riferimento alla richiesta che Telecom Italia organizzi la rete di raccolta Ethernet prevedendo lo stesso numero di nodi *parent* della rete ATM, si ritiene che la questione esuli dagli scopi del presente provvedimento.

88. Con riferimento agli accessi simmetrici *ethernet* in fibra ottica Telecom Italia ha rappresentato, nel corso del presente procedimento istruttorio ed a conferma, peraltro, di quanto sostenuto nell'ambito del tavolo tecnico *bitstream*, che il servizio *Hyperway/ethernity* consiste in una connettività *ethernet* di tipo metropolitano, realizzata su strutture di rete specifiche e non raggiungibili dalla rete che collega i DSLAM *ethernet*. Si tratta, in particolare, di strutture di rete isolate, di piccole dimensioni, presenti solo in un sottoinsieme delle centrali già aperte ai servizi ULL/SHA. Inoltre, poiché tali reti non sono strutturate secondo il modello "Concentratore - *nodo parent*" previsto dalla delibera n. 34/06/CONS, l'interconnessione sarebbe possibile solo a livello di stadio di linea che, in base a tale delibera, è previsto solo per le aree non aperte all'ULL/SHA. L'Autorità ritiene pertanto anche tale questione esuli dagli scopi del presente provvedimento.

89. Nel corso del presente procedimento istruttorio Telecom Italia ha dichiarato di non essere, attualmente, tecnicamente in grado di fornire accessi simmetrici SHDSL su rete *ethernet*. Tuttavia la stessa ha rappresentato che sono in corso di pianificazione le attività finalizzate alla predisposizione della suddetta tipologia di accessi. L'Autorità, ribadendo quanto stabilito con delibera n. 13/09/CIR (punto 131) ritiene, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento istruttorio, che Telecom Italia, sulla base degli obblighi di accesso di cui alla delibera n. 34/06/CONS (art. 8, comma 2), debba rendere disponibili, dandone preventiva comunicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli accessi simmetrici SHDSL su DSLAM Ethernet, non appena completata l'effettiva predisposizione tecnico-gestionale degli stessi.

90. L'Autorità richiama quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della delibera n. 249/07/CONS, secondo cui Telecom Italia concorda con l'operatore l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente alla funzionalità di VLAN ID *translation* o alla definizione di alcuni *range* di valori relativi ad ogni Operatore. Si rileva, a tale proposito, che a pag. 129 dell'offerta di riferimento 2009 è riportato quanto segue: "*Sul kit carrier class (modello 7609) sono in corso i test per la verifica della funzionalità di VLAN translation*". L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia fornisca tale funzionalità nell'offerta di riferimento 2010, conclusa la fase di *test*.

91. Nel corso del procedimento istruttorio, Telecom Italia ha dichiarato di non essere attualmente tecnicamente in grado di fornire livelli di CoS ulteriori a quelli descritti in Offerta di riferimento 2009 (CoS = 0 e CoS = 1). Tuttavia la stessa ha rappresentato di aver pianificato per l'anno 2010 la disponibilità della classe CoS =

3. L'Autorità, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS, ritiene opportuno che tale classe sia inclusa nell'offerta di riferimento *bitstream* 2010.

92. Con riferimento alla possibilità di associare una VLAN per singolo cliente Telecom Italia, nel corso del procedimento istruttorio, ha rappresentato che, a partire dall'anno 2010, sarà disponibile la funzionalità di *stacked* VLAN che consentirà di fornire una VLAN per singolo cliente. L'Autorità ritiene opportuno che tale funzionalità, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS, sia disponibile nell'offerta di riferimento 2010.

93. Con riferimento alle problematiche sollevate dagli Operatori in merito alla gestione del traffico con CoS diverso da zero, per le quali Telecom Italia prevede attualmente la possibilità di associare la banda per ciascuna coppia VLAN-DSLAM, diversamente a quanto avviene per la CoS=0 ove è possibile specificare la banda per l'intera area di raccolta, l'Autorità ritiene opportuno, anche alla luce delle problematiche sollevate da Telecom Italia, effettuare maggiori approfondimenti, in contraddittorio con i soggetti interessati, nell'ambito dell'Unità per il Monitoraggio dei servizi *bitstream*, salvo che Telecom Italia non individui e proponga, in sede di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010, soluzioni direttamente applicabili.

III.3 KIT DI CONSEGNA ETHERNET

Le osservazioni degli Operatori

94. Alcuni Operatori segnalano che Telecom Italia ha operato degli incrementi sui prezzi delle porte GbE sul Nodo *Parent/Distant*. In particolare gli Operatori lamentano che i relativi contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione sono passati da 150,25 Euro a 211,28 Euro (+40,62%), mentre il canone mensile è variato da 42,51 Euro a 51,77 Euro (+21,78 %). Gli Operatori chiedono, pertanto, all'Autorità un intervento al fine di ristabilire quanto meno le precedenti condizioni economiche.

95. Alcuni Operatori, richiedono la verifica dell'orientamento al costo del canone mensile relativo all'apparato di terminazione di rete ME-3750, nonché dei relativi contributi di attivazione/cessazione. A riguardo vengono segnalati gli aumenti di seguito illustrati:

ME-3750	2008	2009
Attivazione/cessazione	323,52	406,16
Canone in colocazione fisica	131,72	144,50
Canone in colocazione virtuale	181,90	480,16

Si richiede, quindi, per l'anno 2009 quantomeno il ripristino delle condizioni economiche 2008.

96. Alcuni Operatori, richiedono all'Autorità una verifica delle condizioni economiche dell'apparato di terminazione L2, modello 7609, (di tipo *carrier class*) con due alimentatori in AC ed in DC, introdotte da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2009 ai sensi della delibera n. 249/07/CONS (art. 15, comma 4).

97. Alcuni Operatori ritengono che il limite imposto da Telecom Italia di 120 VLAN (cfr. sez. 17, pag. 127 OR 2009) per Kit di consegna sia troppo restrittivo. Gli Operatori richiedono, ribadendo quanto espresso in sede di approvazione dell'offerta 2008, che sia rimosso il vincolo delle 120 VLAN per Kit, anche in considerazione del fatto che l'apparato di riferimento proposto da Telecom Italia (C3750 Metro), da specifiche pubbliche del fornitore, può supportare oltre 1000 VLAN.

98. Alcuni Operatori, richiedono l'inserimento a listino delle porte a 10 Gbit/s.

Considerazioni di Telecom Italia

99. Telecom Italia ha fornito, su specifica richiesta da parte dell'Autorità, gli elementi contabili inerenti i kit di consegna *ethernet* e i necessari chiarimenti in merito alle questioni sollevate dagli Operatori.

100. Con particolare riferimento al prezzo dell'apparato di terminazione di rete ME-3750 in co-locazione virtuale, Telecom Italia ha rappresentato che il prezzo proposto nell'offerta 2009 tiene conto dell'occupazione di un modulo N3 (2,1 mq), nonché dell'assorbimento per energia e condizionamento di 1 kW. Analoghe considerazioni sono state effettuate riguardo all'apparato di terminazione L2-modello 7690-, per il quale Telecom Italia ha considerato uno spazio corrispondente ad un modulo 2*N3 (4,2 mq) ed un assorbimento di energia e condizionamento pari a 2 kW.

Considerazioni dell'Autorità

101. In relazione ai prezzi delle porte *Gigabit Ethernet* sul *Feeder Node*, l'Autorità, effettuate le verifiche richieste dagli Operatori, ritiene di approvare i prezzi 2009 pubblicati da Telecom Italia nell'offerta di riferimento (contributo *una tantum* di attivazione/cessazione pari a 211,28 euro per porta ed un canone mensile di 51,77 euro per porta).

102. Con riferimento al prezzo relativo all'apparato di terminazione di rete ME-3750 ed, in particolare, a quello relativo alla co-locazione virtuale presso gli spazi di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che il relativo canone mensile debba essere rivalutato, per il 2010, sulla base degli spazi funzionali alla co-locazione virtuale di suddetto apparato (inferiori rispetto alla ipotesi effettuata di 1 modulo N3) nonché sulla base dell'effettiva energia assorbita (desumibile dai dati di targa). Ai fini della ripubblicazione del canone in oggetto dovranno altresì essere considerati i prezzi unitari degli spazi di co-locazione, di alimentazione e condizionamento di cui all'offerta di accesso disaggregato.

103. Con riferimento alle condizioni economiche dell'apparato di terminazione L2-modello 7690- l'Autorità ha effettuato le verifiche richieste dagli Operatori. A riguardo si evidenzia che l'investimento relativo all'apparato di terminazione è determinato, con riferimento ai listini di fornitura, considerando una quota di ammortamento di 6 anni. All'ammortamento sono state poi aggiunte le voci di costo del capitale, valutato applicando l'aliquota del 10,2% al capitale netto (definito come il 50% dell'investimento) ed i costi di manutenzione aggiuntiva. Al costo totale del servizio sono stati poi addizionati i costi specifici di commercializzazione del servizio. Con riferimento al prezzo relativo all'apparato di terminazione in oggetto, nel caso di alimentazione in DC con co-locazione virtuale presso gli spazi di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che il relativo canone mensile debba essere rivalutato, per il 2010, sulla base dello spazio effettivamente funzionale alla co-locazione di suddetto apparato (inferiore rispetto alla ipotesi effettuata di 2 moduli N3) nonché sulla base dell'effettiva energia assorbita (desumibile dai dati di targa). Ai fini della ripubblicazione del canone in oggetto dovranno altresì essere considerati i prezzi degli spazi di co-locazione, di alimentazione e condizionamento di cui all'offerta di accesso disaggregato.

104. L'Autorità rileva quanto riportato da Telecom Italia in Offerta di Riferimento 2009 (sez. 17, pag. 127): "*La consegna alla rete dell'Operatore avviene mediante una soluzione impiantistica specifica per questo servizio, composta da una porta Gigabit Ethernet, un collegamento Gigabit Ethernet e da apposito apparato di terminazione L2 con interfaccia Gigabit Ethernet di tipo ottico in grado di gestire fino ad un massimo di 120 VLAN*". Tuttavia la stessa Telecom Italia, nel corso del

procedimento istruttorio, ha rappresentato che suddetto limite non sussiste per l'apparato di terminazione L2 7609. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba specificare, in offerta di riferimento 2009 (sez. 17) e 2010, quanto in merito rappresentato nel corso del presente procedimento.

105. Con riferimento alle porte a 10 Gbit/s, l'Autorità prende atto della disponibilità, che Telecom Italia ha manifestato, a valutare, su base progetto, la fornitura di suddette porte.

IV. INTERVENTI A VUOTO

Le osservazioni degli Operatori

106. Alcuni Operatori segnalano che Telecom Italia ha aumentato del 5,6% il contributo relativo agli interventi a vuoto (OR 2008: 73,18 €, OR 2009: 77,28 €). A riguardo, si richiede, ai sensi della delibera n. 13/09/CIR (punto 147) ed in analogia a quanto prescritto per i servizi ULL 2009, con delibera n. 14/09/CIR, quantomeno il ripristino delle precedenti condizioni economiche.

Considerazioni dell'Autorità

107. Alla luce del costo della manodopera approvato con delibera n. 14/09/CIR, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripristinare, per il 2009, il prezzo degli interventi a vuoto approvato per il 2008 con delibera n. 13/09/CIR, pari a 73,18 €, nel rispetto, comunque, del principio di massima trasparenza delle fatture.

V. FORNITURA DEL SERVIZIO MULTICAST

Le osservazioni degli Operatori

108. Gli Operatori, in via generale, segnalano che Telecom Italia ha eliminato dall'offerta di riferimento 2009 la sezione relativa alla fornitura del servizio *multicast.* In particolare, gli stessi evidenziano che, sebbene il Consiglio di Stato con sentenza n. 6529 del 2008 abbia confermato la sentenza del TAR Lazio che annullava le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, concernente l'obbligo da parte di Telecom Italia di fornire il servizio di *multicast,* la stessa sentenza del Consiglio di Stato motiva la conferma dell'annullamento di tale disposizione esclusivamente sulla base di un difetto di istruttoria e di motivazione da parte dell'Autorità. Infatti, dalla sentenza del Consiglio di Stato - evidenziano gli Operatori - si evince che l'obbligo della fornitura *wholesale* del servizio *multicast*

può essere imposto dall'Autorità purché venga meglio dimostrata "*l'assorbente caratterizzazione di tale funzionalità alle problematiche di accesso concorrenziale alla rete…".*[22]. Gli Operatori richiedono, pertanto, di ripristinare l'obbligo di fornitura del servizio *multicast* a condizioni economiche orientate al costo[23] eventualmente attraverso l'avvio di un apposito procedimento che consenta, tramite una adeguata istruttoria, di integrare la parte motiva dell'obbligo imposto.

Considerazioni di Telecom Italia

109. Telecom Italia rappresenta che a seguito della decisione del Consiglio di Stato (n. 6529/08) ha ritenuto di eliminare la funzionalità *multicast* dall'offerta di riferimento 2009. Tuttavia, la stessa dichiara che tale funzionalità sarà comunque resa disponibile a tutti gli Operatori richiedenti a seguito della sottoscrizione di un accordo specifico e sulla base di un'offerta commerciale.

Considerazioni dell'Autorità

110. Con riferimento all'obbligo di fornitura della funzionalità *multicast* nonché alle relative condizioni tecnico/economiche, l'Autorità ritiene opportuno rinviare la decisione al procedimento, attualmente in corso, di analisi dei mercati 1, 4 e 5.

---

[22] Secondo il Consiglio di Stato: "*la funzionalità multicast non sarebbe tout court ascrivibile … al mercato 18, cioè televisivo … in quanto detta funzionalità consente … tutta una serie di servizi complessivamente denominati IPTV che, nella loro potenzialità, eccedono il mero servizio televisivo … … ne discende che la disciplina di tali servizi …non può ritenersi … esaurita nella … regolamentazione … che, relativamente però ai suoi contenuti televisivi, riceve nell'ambito del mercato 18. In tal senso, il profilo di censura accolto dal Tar non è in questa sede condivisibile*" (v. p. 22 Sent. Cons. Stato n. 6529/2008). "*Tuttavia, la concreta rilevanza della pari opportunità di tutti gli operatori bitstream, nell'accesso alla banda larga ed alla rete, rispetto alla funzionalità multicast, e quindi l'assorbente caratterizzazione di tale funzionalità in relazione alle problematiche di accesso concorrenziale alla rete, dipende da valutazioni tecniche e di effettiva potenzialità del mercato complessivo dei servizi IPTV, anche in termini di incidenza sulla replicabilità delle offerte dell'operatore dominante, che non risultano compiutamente effettuate nell'ambito della delibera 34\06 e nemmeno in quella 249\07*". Nell'includere l'accesso alla funzionalità multicast nell'offerta bitstream (mercato 12), AGCom avrebbe dovuto dimostrare come e perché "*la specifica funzionalità multicast sia univocamente inseribile nella integralità delle "caratteristiche tecniche disponibili negli apparati" (art. 8, comma 2)… con prevalenza di tale esigenza di inserimento su quella disciplinata nell'ambito del mercato televisivo 18*" (v. pp. 22-23 Sent. Cons. Stato n. 6529/2008).

[23] Sul punto, alcuni Operatori evidenziano che l'imposizione in capo a Telecom Italia di un obbligo di formulare all'ingrosso una offerta a condizioni economiche orientate ai costi per il servizio *multicast,* si rende necessario considerato che, come descritto dalla stessa Autorità (cfr. relazione depositata da AGCOM al Consiglio di Stato, pag. 10), si tratta di una "*funzionalità tecnica (di stesso rango gerarchico all'intero di una rete delle funzionalità che consentono la trasmissione di pacchetti di dati) che serve a trasportare in modo ottimale contemporaneamente informazioni e/o contenuti a più clienti. E' quindi una funzionalità di rete al pari delle altre che sono già incluse nel listino bitstream di Telecom Italia*".

VI. SERVICE LEVEL AGREEMENT

Le osservazioni degli Operatori

111. Alcuni Operatori lamentano che Telecom Italia continua ad adottare causali di scarto non concordate con gli stessi, come testimoniato, a loro detta, dalla comunicazione del 25 maggio u.s. con cui la stessa Telecom Italia, pubblicando sul proprio portale *wholesale* la lista delle causali di scarto *bitstream,* ha ivi incluso i casi di "rinuncia cliente" non previsti dalla normativa vigente (cfr. delibera n. 274/07/CONS, art. 17, comma 11 e 12 e punto 28, e delibera n. 13/09/CIR, punto 157). Si richiede pertanto, in ottemperanza alla normativa vigente, che Telecom Italia concordi le causali di scarto con gli Operatori. Si richiede, inoltre, che le causali di scarto "forza maggiore" siano da Telecom Italia esplicitamente specificate al fine di evitare un loro utilizzo strumentale.

112. Alcuni Operatori, nel ritenere gli SLA per il *provisioning* degli accessi asimmetrici *bitstream* (di cui alla tabella 1 del documento relativo agli SLA, cfr. pag. 7) non allineati a quelli degli altri servizi *wholesale* (ULL, WLR, VULL), ne richiedono una sostanziale riduzione, soprattutto nel caso "100%".

113. Alcuni Operatori evidenziano che, in relazione alla definizione dello SLA per il *provisioning*, Telecom Italia fa correttamente riferimento alla "DNI" ("Data di Notifica Impianto) ovvero alla data di comunicazione dell'avvenuta consegna dell'impianto. Tuttavia viene segnalato che nel calcolo delle penali per gli ordinativi fuori SLA la stessa considera, ai fini della valorizzazione delle penali, la data di espletamento (DES) e non la data di notifica dell'espletamento (DNI). A riguardo, nel ritenere un servizio "espletato", ma della cui disponibilità non è stata data notizia all'Operatore, un servizio non disponibile, si chiede, per evitare ogni forma di ambiguità, che anche in sede di valutazione delle penali Telecom Italia faccia esplicito riferimento alla data di notifica impianto (DNI) e non alla data di espletamento (DES).

114. Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia a pag. 12 del Manuale delle Procedure: "*Qualora le suddette sospensioni si ripresentino nuovamente fino ad un massimo di cinque volte in giorni differenti (es. la sede dell'utilizzatore finale risulti ancora non disponibile, l'utilizzatore finale non è reperibile presso i contatti indicati nell'ordine, ecc.), oppure la sospensione si protrae complessivamente per oltre 30 gg., oppure addirittura l'utilizzatore finale rifiuti l'intervento, Telecom Italia considererà annullato l'ordine. A titolo di indennizzo dei costi sostenuti, in tali casi l'Operatore riconoscerà a Telecom Italia un importo corrispondente alla remunerazione di tutti gli interventi a vuoto effettuati per le suddette sospensioni causa cliente finale e/o Operatore, secondo il prezzo unitario riportato nell'Offerta. Tale trattamento verrà applicato anche ai*

casi di annullamenti richiesti dall'Operatore stesso prima della data del rilascio (DNI)". Gli Operatori, richiamando l'art. 2, comma 17, della delibera n. 115/07/CIR, ritengono che suddetta previsione di Telecom Italia debba essere rivista prevedendo che l'Operatore corrisponda a Telecom Italia una penale di intervento a vuoto esclusivamente "*qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per 5 volte e il processo di lavorazione debba essere definitivamente annullato*", escludendo quindi dalle casistiche di applicazione del suddetto contributo gli ulteriori casi, ovvero sospensione per oltre 30 giorni, rifiuto da parte del cliente finale dell'intervento ed annullamenti richiesti dall'Operatore stesso prima del rilascio (DNI).

115. Alcuni Operatori evidenziano quanto riportato da Telecom Italia a pag. 18 del manuale delle procedure: "*Tenuto conto della variabilità oraria con la quale le richieste di assurance vengono inoltrate a Telecom Italia, il reclamo viene considerato "lavorabile" a partire dalla Data di Ricezione del Reclamo (DRR)".* Sul punto si chiede che venga meglio chiarita la definizione della data (DRR) a partire dalla quale viene calcolato il tempo di *assurance* ai fini dello SLA.

116. Con riferimento alle variazioni di configurazione degli accessi (cfr. sez. 2.1.4 dello SLA), alcuni Operatori segnalano che Telecom Italia prevede che, qualora le richieste di variazione mensili siano superiori all' 1% degli accessi in consistenza nello stesso mese, è necessario concordare con Telecom Italia un opportuno piano *ad hoc*. A riguardo si richiede il ripristino delle precedenti condizioni d'offerta ove tale percentuale era pari al 5% degli accessi in consistenza.

117. Alcuni Operatori lamentano, in via generale, la necessità di prevedere, in quanto ad oggi non presente, un opportuno processo per la gestione dei *degradi*, ovvero quei particolari casi di *Assurance* in cui la funzionalità del collegamento fornito risulta ancora esistente anche se fortemente compromessa nelle prestazioni. In particolare, nell'evidenziare il fatto che attualmente non esiste uno SLA che impegni Telecom Italia nella risoluzione di tale tipologia di disservizi, che tra l'altro hanno un notevole impatto nella qualità del servizio percepita dal cliente finale, gli Operatori richiedono l'introduzione di uno SLA per la rimozione di segnalazioni di degrado e relative penali, in termini di tempo di ripristino delle prestazioni offerte sulla linea.

Considerazioni dell'Autorità

118. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della delibera n. 274/07/CONS "*Le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all'offerta di riferimento. Non sono ammesse causali generiche, che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori identificano univocamente la causale specifica*". L'Autorità, pertanto, richiama Telecom Italia ad utilizzare causali di scarto concordate con gli Operatori, ai sensi della normativa vigente.

119. Con riferimento alla richiesta di rivalutazione degli SLA di *provisioning* degli accessi asimmetrici e simmetrici *bitstream*, l'Autorità ritiene opportuno il rinvio al procedimento, attualmente in corso, di analisi di mercato (1, 4 e 5).

120. L'Autorità ritiene ragionevole la richiesta degli Operatori che le penali di *provisioning* siano valorizzate con riferimento alla data di notifica impianto (DNI) anziché alla data di espletamento (DES). L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia, ai fini di una maggiore trasparenza, faccia esplicito riferimento, nelle valutazioni degli SLA e delle relative penali di *provisioning*, alla data di notifica impianto (DNI) e non alla data di espletamento (DES).

121. L'Autorità ritiene ragionevole che Telecom Italia riformuli la sezione 2.3 del Manuale delle procedure (*Provisioning dell'accesso bitstream all'utilizzatore finale*) prevedendo che l'Operatore corrisponda alla stessa Telecom Italia un "intervento a vuoto" qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per 5 volte e comunque se si superano i 30 giorni complessivi di sospensione, escludendo quindi dalle casistiche di applicazione del suddetto contributo il caso di rifiuto dell'intervento da parte del cliente finale.

122. L'Autorità ritiene, ai fini di una maggiore trasparenza, che Telecom Italia debba riformulare la sez. 3.1 del manuale delle procedure (*Descrizione del processo di Assurance*) specificando che la data di ricezione del reclamo (DRR) è da intendersi il giorno lavorativo successivo alla DIT (data invio reclamo da parte dell'Operatore).

123. L'Autorità, nel rilevare quanto riportato da Telecom Italia alla sez. 2.1.4 del documento relativo agli SLA (*SLA per la variazione della configurazione degli accessi*): "…*In ogni caso è necessario concordare con Telecom Italia un piano ad hoc qualora le richieste di variazione mensili siano superiori all' 1% degli accessi in consistenza nel mese stesso per singolo Operatore su singola Area di Raccolta*", ritiene, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento istruttorio, che la stessa debba fissare suddetta percentuale al 3% degli accessi in consistenza nel mese stesso per singolo Operatore su singola Area di Raccolta.

124. In merito alla gestione dei *degradi*, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010, proponga opportuni SLA e relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità si riserva di effettuarne le valutazioni di competenza.

UDITA la relazione dei Commissari Enzo Savarese e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream*)

1. Sono approvate le condizioni dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream*, pubblicata in data 18 giugno 2009, fatto salvo quanto previsto agli articoli da 2 a 5.

Articolo 2
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2009 di Telecom Italia relativamente ai servizi *bitstream* in tecnologia ATM)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche (comprensive di spazio, alimentazione e condizionamento) relative al canone annuo concernente la fornitura ed il collaudo dei subtelai ATM, di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009, secondo quanto di seguito indicato:
   - Subtelaio ATM *Alcatel*: 2.598,57 €/anno;
   - Subtelaio ATM *Marconi*: 3.714,25 €/anno;
   - Subtelaio ATM *Siemens*: 3.158,14 €/anno.
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del "*Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa valido per formule di prezzo flat*" dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 prevedendo un canone mensile per l'accesso ADSL di 8,00 €.
3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 del "*Listino accessi simmetrici flat*" (tabella 8) e del "*Listino accessi simmetrici High Level a consumo*" (tabella 14) prevedendo un canone mensile medio tra accessi "con e senza rilanci". Telecom Italia ripristina, altresì, le corrispondenti condizioni economiche 2008, di cui alla delibera n. 13/09/CIR.
4. Telecom Italia riformula la sez. 8.1.2 dell'offerta di riferimento 2009 (*condizioni pregiudiziali alla fornitura dell'accesso asimmetrico*) esplicitando che i costi di rimozione apparati (*duplex*, contascatti, ecc.) non sono da imputarsi agli

Operatori alternativi. Nei casi in cui il cliente non consentisse a Telecom Italia di rimuovere suddetti apparati, la stessa pone l'ordine di attivazione in uno stato di sospensione provvedendo, altresì, alla relativa notifica all'Operatore interessato.

5. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 concernenti i contributi *una tantum* relativi all'accesso asimmetrico *flat* (e a consumo *High Level*) su linea condivisa secondo quanto di seguito riportato:

Accesso asimmetrico su linea condivisa	***euro***
Contributo di Attivazione (*)	**46,66**
Contributo di variazione configurazione	**9,91**
Contributo di cessazione	**31,93**

(*) inclusivo di attivazione SA, configurazione *modem* e VC

6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 relative al contributo *una tantum* di attivazione per linea *naked* non attiva, prevedendo un prezzo di 86,26 € (90,01 € con portabilità del numero).

7. Telecom Italia riformula la sez. 8.1.8.3, "*Listino del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata (Naked)",* esplicitando i casi, previsti dalla delibera n. 13/09/CIR, di applicazione del contributo di attivazione *naked* corrispondenti alla attivazione su linea attiva, non attiva, con o senza portabilità del numero.

8. Telecom Italia riformula le tabelle 8 (*Listino accessi simmetrici flat*) e 14 (*Listino accessi simmetrici High level a consumo*) dell'offerta di riferimento 2009 ripristinando, per quanto concerne i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici *flat* e a consumo, i corrispondenti prezzi 2008 (indifferenziati nel caso "con e senza rilanci") approvati con delibera n. 13/09/CIR.

9. Telecom Italia prevede, relativamente all'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009, un contributo *una tantum* di 9,91 € per il passaggio del singolo accesso asimmetrico dall'opzione *Lite* verso l'opzione *flat* e viceversa.

10. Telecom Italia riformula la sez. 8.1.8.5 prevedendo un contributo di 11,56 € per il servizio di "prequalificazione".

11. Telecom Italia riformula la sez. 14.1.6.2 (*Listino per il cambio della piattaforma tecnologica da ATM ad Ethernet)* prevedendo un contributo di 38,40 €.

12. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009 relative ai contributi *una tantum* dei VP secondo quanto di seguito indicato:

Listino Classe di servizio ABR: *pricing* dei VP	***euro***
Attivazione di un nuovo VP per area di raccolta	62,30
Disattivazione di un VP	50,74
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VP	50,74
Spostamento del VP da un Kit di consegna ad un altro	73,85

13. Telecom Italia riformula la sez. 8.3.2, prevedendo, nel caso di banda condivisa, la prestazione di "*spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro*" con e senza monitoraggio.

14. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 relative ai contributi *una tantum* dei VC (classe di servizio *ABR*, *VBR-rt*, *CBR*) secondo quanto di seguito indicato:

***Pricing* dei VC**	***euro***
Attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico	9,91
Attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso simmetrico	56,13
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VC	9,91
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro o tra 2 VP- senza monitoraggio	9,91
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro o tra 2 VP - con monitoraggio	50,74

15. Con riferimento al servizio di spostamento dei VC tra due VP o tra kit di consegna, Telecom Italia applica, dal 1° gennaio 2009 al 17 giugno 2009, un unico contributo pari a quello relativo al caso "con monitoraggio", rivalutato ai

sensi del comma precedente. A partire dal 18 giugno 2009 Telecom Italia applica il contributo relativo al caso "senza monitoraggio" qualora tale prestazione sia stata esplicitamente richiesta da parte dell'Operatore interconnesso.

16. Telecom Italia prevede per la prestazione di portabilità del numero aggiuntiva alle attività *una tantum* di attivazione/migrazione un prezzo di 3,75 €.

17. Telecom Italia riformula la sez. 19.1 (*Modifiche dell'impianto d'abbonato*) dell'offerta di riferimento 2009 prevedendo un contributo di ripristino borchia pari a 65,48 €.

18. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della delibera n. 249/07/CONS, riformula la sez. 11.2 (Punti di Interconnessione ATM) specificando, nella propria offerta di riferimento, che manterrà attivi gli attuali punti di consegna quantomeno fino alla conclusione della prossima analisi di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.

19. Telecom Italia, con riferimento agli accessi simmetrici ATM IMA a 4, 6 e 8 Mbit/s, riformula le sez. 8.3.1.4.6, 8.3.1.4.7 e 8.3.1.4.8 includendo, fra i possibili valori dell'MCR, la velocità di 1,5 Mbps.

Articolo 3
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2009 di Telecom Italia relativamente ai servizi *bitstream* in tecnologia *Ethernet*)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di cui alla tabella 17 dell'Offerta di Riferimento 2009, relative al canone annuo per la fornitura ed il collaudo dei subtelai *Ethernet*, comprensivo di spazio, alimentazione, e condizionamento, secondo quanto di seguito indicato:

    - Subtelaio *Ethernet* Alcatel: 3.530,44 €;
    - Subtelaio *Ethernet* Siemens: 3.144,68 €.
    - Subtelaio *Ethernet* HUAWEI: 3.379,97 €.

2. Telecom Italia riformula i prezzi della sez. 13.2.2 (*Listino manutenzione o accompagnamento*) e 13.3 (*Listino per interconnessione al DSLAM Ethernet secondo il modello con Switch Ethernet adiacente al DSLAM Ethernet*) ripristinando le corrispondenti condizioni economiche 2008 di cui alla delibera n. 13/09/CIR.

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009 del "*Listino della banda Ethernet*" relativamente ai contributi *una tantum,* secondo quanto di seguito indicato:

Listino *Ethernet*: contributi *una tantum*	***euro***
Attivazione di una VLAN	62,30
Variazione di banda di una VLAN	50,74
Disattivazione di una VLAN	50,74
Modifica del punto di consegna di una VLAN	73,85

4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche della banda *Ethernet* dell'Offerta di Riferimento 2009 (*Canoni banda Ethernet da DSLAM a Nodo Parent*) secondo quanto di seguito indicato:

   - CoS=1: 0,32 €/anno/kbps;
   - CoS=0: 0,28 €/anno/kbps.

5. Telecom Italia riformula la sez. 17 dell'offerta di riferimento 2009 (*Kit di consegna ethernet*) specificando che, con riferimento all'apparato di terminazione L2 7609, non sussiste il limite massimo di 120 VLAN.

Articolo 4
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 di Telecom Italia relativamente agli *Interventi a vuoto*)

1. Telecom Italia riformula la sez. 18 dell'offerta di riferimento prevedendo, relativamente agli interventi a vuoto, un contributo di 73,18 €.

Articolo 5
(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2009 di Telecom Italia relativamente agli *SLA*)

1. Telecom Italia valorizza gli SLA e le relative penali considerando, ai fini delle specifiche valutazioni, la data di notifica impianto (DNI).

2. Telecom Italia riformula la sezione 2.3 del Manuale delle procedure (*Provisioning dell'accesso bitstream all'utilizzatore finale*) prevedendo che l'Operatore corrisponda alla stessa Telecom Italia un "intervento a vuoto" qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per 5 volte e comunque se si superano i 30 giorni complessivi di sospensione, escludendo dalle casistiche di applicazione del suddetto contributo il caso di rifiuto dell'intervento da parte del cliente finale.

3. Telecom Italia riformula la sez. 3.1 del manuale delle procedure (*Descrizione del processo di Assurance*) specificando che come data di ricezione del reclamo (DRR) è da intendersi il giorno lavorativo successivo alla data di invio del reclamo (DIT) da parte dell'Operatore.

4. Telecom Italia riformula la sez. 2.1.4 del documento relativo agli SLA (*SLA per la variazione della configurazione degli accessi*) riportando quanto segue: "*…In ogni caso è necessario concordare con Telecom Italia un piano ad hoc qualora le richieste di variazione mensili siano superiori al 3% degli accessi in consistenza nel mese stesso per singolo Operatore su singola Area di Raccolta*".

Articolo 6
(Disposizioni relative alla predisposizione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2010)

1. Telecom Italia prevede, nell'ambito dell'offerta di riferimento *bitstream* 2010, un singolo contributo di variazione configurazione che include sia le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM sia quelle relative alla variazione del VC. Tali prestazioni possono essere richieste dall'Operatore con unico ordine.

2. Telecom Italia definisce, nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010, SLA e penali concernenti gli spostamenti dei VC senza monitoraggio nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

3. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS, rende disponibile la classe di sevizio *Ethernet* con CoS= 3.

4. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della delibera n. 249/07/CONS, rende disponibile la funzionalità di *stacked VLAN*.

5. Telecom Italia, con riferimento alla gestione dei degradi, introduce nell'offerta di riferimento 2010 degli opportuni SLA e le relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

6. Nel caso di richiesta di attivazione del servizio WLR o del servizio telefonico POTS di Telecom Italia sulla medesima linea su cui è attivo un servizio *bitstream naked*, Telecom Italia, entro il completamento dell'attivazione richiesta, comunica all'Operatore che usufruisce del servizio *bitstream naked* l'attivazione del servizio telefonico (è incluso il caso in cui l'operatore *bitstream naked* coincide con l'Operatore WLR).

7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'*Apparato di terminazione di rete modello 7690 con 2 alimentatori in DC e* dell'*Apparato di terminazione di rete ME-3750* in co-locazione virtuale presso gli spazi di Telecom Italia, sulla base dei costi di co-locazione dell'offerta di accesso disaggregato, tendendo conto degli spazi e dei consumi necessari alla fornitura del servizio.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento 2009 relativa ai servizi *bitstream* entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento recependo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, salvo ove diversamente specificato.

2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi *bitstream* di cui alla presente delibera, salvo ove diversamente specificato, decorrono a partire dal 1° gennaio 2009.

3. Telecom Italia pubblica entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento l'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 recependo le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

09A15622

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Disposizioni per la fornitura dei servizi di informazione elenco abbonati anche mediante SMS/MMS. (Deliberazione n. 72/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed in particolare l'articolo 75, comma 2, in materia di servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi, secondo il quale *"L'Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione, in forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie*";

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

VISTA la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che apporta "Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle Comunicazioni Elettroniche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;

VISTA la delibera n.15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante "Attribuzione di diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.1 del 2 gennaio 2004;

VISTA la delibera n.83/05/CIR del 22 novembre 2005, recante "Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazione elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

VISTA la delibera n. 8/06/CIR del 9 febbraio 2006, recante "Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2006;

VISTA la delibera n.26/08/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

VISTA la delibera n.24/09/CIR recante "Consultazione pubblica relativa all'introduzione dell'accesso e della fruizione dei servizi di informazione elenco abbonati anche mediante SMS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 dell' 8 giugno 2009;

VISTE le note con le quali le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone N.V., Seat Pagine Gialle S.p.A., il Numero Italia S.r.l., il 1288 Servizio di Consultazione Telefonica S.r.l. hanno fatto pervenire le relative osservazioni, sotto forma di integrazioni, in funzione di revisione giuridica della bozza di disposizione regolamentare di cui all'allegato B) della delibera n.24/09/CIR;

VISTE le risultanze istruttorie e la relazione conclusiva del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di informazione elenco abbonati anche mediante l'invio di SMS/MMS, in aggiunta alla modalità in fonia, già contemplata nel vigente Piano di numerazione, può costituire una modalità di accesso ai servizi di informazione abbonati particolarmente efficace ed immediata, e può risultare molto utile per gli utenti non udenti;

RITENUTA, pertanto, opportuna l'introduzione di siffatta modalità di fornitura dei servizi di informazione;

RITENUTO, tuttavia, necessario che l'innovazione in argomento sia introdotta mediante l'adozione del presente provvedimento, che modifica il vigente Piano di numerazione;

RITENUTO, in particolare, che il servizio di informazione elenco abbonati (SIA) possa essere accessibile ed interrogabile, non soltanto in fonia mediante numerazioni di tipo 12 xy ed 892 xyz, ma anche mediante l'invio e la ricezione di brevi messaggi di testo (SMS) o di messaggi aventi contenuto multimediale (MMS), veicolati sulle medesime numerazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 e 9 dell'allegato A) alla delibera n.26/08/CIR;

RITENUTO, inoltre, che il presente provvedimento prescrive la procedura per la fornitura dei servizi di informazione abbonati mediante SMS/MMS secondo modalità tali da rispettare le regole generali in merito al consenso dell'utente;

RITENUTO, pertanto, necessario garantire il rispetto di requisiti minimi di contrattazione tra il gestore e la clientela, antecedenti alla fornitura del servizio di informazione elenco abbonati, anche al fine di scongiurare il rischio della fornitura di servizi in assenza della relativa previa ordinazione da parte del cliente:

- prevedendo espressamente l'obbligo del fornitore del servizio di comunicare preventivamente e gratuitamente, mediante l'invio di un SMS/MMS, il prezzo fisso del servizio nel rispetto dei valori massimi forfetari riportati nella tabella 1 dell'allegato A alla delibera n.26/08/CIR, in ossequio al principio di trasparenza e pubblicazione delle informazioni prescritto ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259; nonché l'obbligo di fornire opportuna informativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della delibera n.26/08/CIR;

- prevedendo, altresì, per soddisfare l'esigenza di certezza in ordine alla volontà dell'utente di usufruire del servizio richiesto alle medesime condizioni preventivamente comunicategli dal gestore, l'acquisizione del consenso mediante la ricezione di un SMS/MMS gratuito di conferma, proveniente dall'utente, in considerazione anche della modalità *pull*, su richiesta, propria del servizio informazione elenco abbonati (SIA);

RITENUTO, inoltre, opportuno prevedere che l'addebito del servizio possa avvenire solo a seguito della effettiva fruizione del servizio, la quale è comprovata dalla notifica di avvenuta ricezione del messaggio SMS recante l'informazione richiesta inerente al SIA, sempre che il servizio richiesto sia reso disponibile entro un preciso arco temporale (10 minuti) dall'invio del messaggio di conferma, al fine di garantire la tempestività nella fornitura del servizio e l'effettività della fruizione dello stesso, e nel contempo di evitare che i servizi siano erogati con un ritardo tale da rendere presumibilmente inutile il dato fornito;

RITENUTO infine che la modifica dell'articolo 22, comma 4, dell'allegato A alla delibera n.26/08/CIR in ordine alle modalità SMS/MMS di fornitura del servizio di informazioni elenco abbonati, alternative alla fonia, è finalizzata a garantire maggiore efficienza del servizio stesso, così come prevista dall'articolo 22, comma 3, lettere a), b), c), d) della delibera n.26/08/CIR, con esclusione del servizio di completamento della chiamata e di servizi di carattere sociale – informativo, sia riguardanti le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e i servizi di pubblica utilità, sia i servizi di tipo prettamente commerciale (meteo, giochi, viaggi, etc.) che devono essere resi mediante le numerazioni diverse appositamente contemplate nel vigente Piano di numerazione;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Cannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Il comma 4, dell'articolo 22, dell'allegato A alla delibera n.26/08/CIR sul Piano di Numerazione è così riformulato: "*Il servizio, erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni nonché delle norme per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, è accessibile e fruibile in fonia o via SMS/MMS attraverso operatori o sistemi automatici di risposta. Non è ammessa la fornitura del servizio in abbonamento* "

Articolo 2

All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma 4bis:

"*4bis. In caso di accesso al servizio via SMS/MMS, debbono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:*

a) L'utente, dopo aver inviato la propria richiesta mediante SMS/MMS gratuito, riceve un SMS/MMS gratuito di accoglienza, indicante il prezzo fisso del servizio nel rispetto dei valori massimi forfettari riportati nella tabella 1 dell'allegato A, con richiesta di esplicita accettazione del cliente mediante l'invio, da parte di quest'ultimo, di un messaggio SMS/MMS gratuito di conferma;

b) Il messaggio SMS/MMS del gestore, recante l'informazione richiesta, è inviato all'utente solo previa acquisizione della esplicita accettazione delle condizioni del servizio di cui alla lettera a), attestante la volontà del cliente di usufruire del servizio richiesto al prezzo indicato nel SMS/MMS gratuito di accoglienza;

c) L'addebito del servizio al cliente avviene solo dopo che al fornitore del servizio sia pervenuta la notifica di avvenuta ricezione del messaggio SMS/MMS recante l'informazione richiesta dal cliente, inerente ai servizi di informazione elenco abbonati;

d) L'addebito avviene solo nel caso in cui l'informazione richiesta sia resa nella disponibilità dell'utente entro 10 minuti dal momento dell'invio da parte dello stesso utente del messaggio SMS/MMS di conferma esplicita di cui alla lettera a).

e) Il servizio via SMS/MMS è circoscritto alla fornitura delle prestazioni indicate tassativamente ai punti a),b),c) e d) del comma 3.

f) Nel caso dei servizi di informazione elenco abbonati via SMS/MMS è altresì vietata la fornitura del servizio di completamento della chiamata nonché il rinvio anche automatico ad altra numerazione a sovrapprezzo.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni regolamentari vigenti in materia di servizi di informazione elenco abbonati in fonia, laddove compatibili con la modalità SMS/MMS.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale ed è disponibile nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 26 novembre 2009

Il Presidente: Calabrò

I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni

09A15623

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2009.

Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. (Deliberazione n. 80/09/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 – Suppl. Ordinario n. 181;

VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 09 luglio 2009, recante "Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR" , pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 06/08/2009;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, con la finalità di introdurre talune disposizioni in grado di dare soluzione a criticità emerse nella fase attuativa del Piano stesso;

CONSIDERATO, in particolare, che la delibera n. 26/08/CIR, così come modificata dalla delibera n.34/09/CIR, prevede che talune disposizioni del Piano di numerazione, con riferimento in particolare a quelle relative alla decade 4, entrino in vigore il l° febbraio 2010;

CONSIDERATO che, allo stato, risulta che potrebbero verificarsi ritardi nella migrazione verso nuova numerazione, conforme alla delibera n. 26/08/CIR, di parte dei servizi a sovrapprezzo offerti sulla predetta numerazione in decade 4, e che la clientela potrebbe non essere sufficientemente informata dei cambi di numerazione;

RITENUTO che sussiste la necessità di adottare in tempo utile misure atte a consentire l'introduzione della nuova disciplina della numerazione in decade 4 salvaguardando l'utenza attraverso una adeguata informazione ed evitando per quanto possibile discontinuità nell'erogazione dei servizi ed aggravi di spese per l'utenza, prevedendo, a tal fine, un periodo, che si estenda fino e non oltre il 30 aprile 2010, in cui i servizi offerti siano raggiungibili oltre che con nuova numerazione anche eventualmente con quella precedentemente utilizzata, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di fornire un messaggio informativo relativo al cambio di numerazione; inoltre, in un successivo secondo periodo, fino e non oltre il 31 luglio 2010, la numerazione precedentemente in uso può essere utilizzata esclusivamente per fornire il messaggio informativo relativo al cambio di numerazione;

RITENUTO che le misure che precedono, di natura transitoria e cautelative per l'utenza, possano essere adottate anche senza consultazione pubblica, procedura che comporterebbe, peraltro, lo svolgimento di un procedimento di durata non compatibile con la scadenza richiamata;

CONSIDERATO che alcuni operatori ed alcuni fornitori di contenuti riuniti in una associazione denominata AssoCSP hanno evidenziato che l'attuale previsione regolamentare di cessazione di tutte le numerazioni in decade 4 precedentemente in uso per servizi a sovrapprezzo e acquisizione di nuove numerazioni determini notevoli costi, anche in termini pubblicitari, oltre che richiedere tempi considerevoli per la implementazione delle variazioni delle numerazioni; hanno pertanto richiesto, in particolare l'associazione AssoCSP con istanza datata 19 novembre 2009, che sia consentita la prosecuzione dei servizi a sovrapprezzo che utilizzano numerazione che risulti conforme a tutte le regole di cui all'art. 21 della delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.;

CONSIDERATO che le informazioni rese disponibili all'Autorità da parte dai soggetti interessati non hanno consentito di escludere che l'eventuale prosecuzione di quelle numerazioni attualmente in uso che risultassero comunque rispettose delle regole di cui all'art. 21 della delibera n. 26/08/CIR, non costituisca un vantaggio competitivo nei confronti dei soggetti che sono obbligati dalle nuove regole a cambiare numerazione;

RITENUTO, per contro, che l'attuale previsione contenuta nella delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. non crei distorsioni competitive in quanto prevede la cessazione dell'uso attuale delle numerazioni in decade 4 utilizzate per servizi a sovrapprezzo, indipendentemente dalla conformità alla nuova disciplina, mentre non si può escludere che in più di un caso la prosecuzione dell'offerta di alcuni servizi sulle medesime numerazioni precedentemente utilizzate possa costituire un vantaggio competitivo, per quanto in precedenza osservato, rispetto ad analoghi servizi costretti per mera casualità a modificare la numerazione e, allo stesso tempo, comportare criticità nelle procedure di assegnazione, in particolare nei riguardi dell'individuazione dei soggetti assegnatari della numerazione stessa; pertanto l'istanza di prosecuzione delle numerazioni attualmente in uso non appare accoglibile;

CONSIDERATO che in casi di specifici dispositivi, non riconfigurabili da remoto né dal cliente, che usano esclusivamente in modalità automatica numerazione in decade 4 non necessariamente nota alla clientela, è comunque fatta salva la possibilità che l'Autorità esamini, caso per caso, l'eventualità di consentire la prosecuzione di tale utilizzo fino al termine, inderogabile, del 1° febbraio 2011, previsto per l'eventuale nuova assegnazione di detta numerazione secondo la disciplina della delibera n 26/08/CIR e s.m.i., valutando se, in tali casi, la continuazione dell'utilizzo non abbia alcuna conseguenza negativa sotto i profili della tutela dell'utenza, dell'assegnazione e gestione della numerazione e della non discriminazione;

CONSIDERATO che gli operatori, anche per conto dei soggetti destinatari delle raccolte fondi, hanno chiesto la rimozione dell'obbligo del blocco degli SMS/MMS privi di contenuto, di cui all'art. 23, comma 1 *bis*, per le numerazioni a codice 455 attribuite nel Piano di numerazione a servizi di raccolta fondi a fini benefici di utilità sociale;

CONSIDERATO che, in relazione ai predetti servizi di raccolta fondi, per prassi in precedenza comunemente adottata, gli operatori hanno consentito la raccolta anche attraverso SMS/MMS a contenuto nullo e che tale modalità costituisce un comportamento abituale per gli utenti di tali servizi;

CONSIDERATO, altresì, che gli operatori hanno dichiarato di non aver ricevuto nel passato casi significativi di lamentele dalla clientela e che, in ogni caso, gli accordi con i soggetti promotori delle raccolte fondi consentono agli operatori di provvedere ad effettuare gli storni di quanto addebitato su semplice richiesta dei clienti che non riconoscono l'addebito, senza ulteriori procedure di verifica;

RITENUTO che la valenza sociale del servizio, l'assenza di casi di lamentele e la possibilità per i clienti di poter ricevere, su loro semplice richiesta, lo storno di eventuali addebiti per donazioni, costituiscano motivazioni sufficienti a giustificare la

rimozione della condizione posta a tutela della clientela di cui all'art. 23, comma 1 *bis*, relativa al blocco degli SMS/MMS privi di contenuto;

RITENUTO, per le suddette motivazioni che, anche in questo caso, non si ravvisa la necessità di una consultazione pubblica per adottare un emendamento all'attuale disciplina;

CONSIDERATO infine che l'Autorità sta attuando una costante azione di monitoraggio dell'implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Piano di numerazione, attraverso il confronto con i soggetti interessati, e che le ulteriori questioni già portate all'attenzione dell'Autorità ed attualmente oggetto di approfondimento potranno, all'occorrenza, esitare in ulteriori interventi di modifica ed integrazione del Piano di numerazione;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di provvedere con urgenza alle modifiche ed integrazioni delle disposizioni del Piano di numerazione e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., secondo le valutazioni sopra riportate;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Modifiche ed integrazioni delle disposizioni)

1. L'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, così come modificato ed integrato dalla delibera n. 34/09/CIR, è ulteriormente modificato ed integrato come disposto dai commi che seguono.

2. Il comma *2bis* dell'art.21 è sostituito dal seguente:
"2*bis*. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma è comunicato dall'operatore all'Autorità ed all'Amministrazione competente, di norma con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. Per tali numerazioni non si applica il comma *1 bis* dell'art. 23".

3. Il comma 3 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data è consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008 per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati. Per i numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008, è consentito, fino e non oltre il 31 luglio 2010 usare il numero per fornire in risposta un messaggio fonico pre-registrato, nel caso di servizi in fonia, ovvero un SMS nel caso di servizi SMS/MMS e dati, recante l'indicazione della nuova numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile ed, eventualmente, delle nuove modalità di fruizione. Per le comunicazioni dirette a tali numeri, è consentito, fino e non oltre il 30 aprile 2010, anche instradare, sia le chiamate in fonia sia le comunicazioni SMS/MMS e dati, verso il medesimo servizio fornito mediante nuove numerazioni, fermo restando l'obbligo di fornire contestualmente la predetta indicazione relativa alla nuova numerazione sulla quale il medesimo servizio è disponibile".

Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Presidente: MANNONI

Il commissario relatore: MANNONI

09A15624

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2009.

Modifiche ed integrazioni alla delibera 34/09/CSP recante «Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite». (Deliberazione n. 219/09/CSP).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"* e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *"Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione Italiana S.p.A., nonché delega il Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle Comunicazioni Elettroniche"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n.105/05/CSP del 28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;

VISTA, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l'effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, è stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e

televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

VISTA la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante *"Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite"* ;

VISTA la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007 recante *"Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006"* ed i relativi esiti;

VISTA la delibera n. 34/09/CSP del 19 febbraio 2009, recante *"Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite",* con la quale l'Autorità, stanti gli esiti dei lavori di cui alla delibera 50/07/CSP, ha adottato i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento per la misurazione del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e della potenza ordinaria dei programmi;

RILEVATO che, in considerazione della rilevante novità della disciplina e onde consentire un graduale adeguamento degli operatori sotto il profilo dell'attività di produzione e programmazione, di verifica e di adozione delle idonee strumentazioni intese all'osservanza della nuova regolamentazione, l'Autorità ha previsto un periodo di applicazione sperimentale della disciplina di cui alla delibera 34/09/CSP e a tal fine ha istituito un apposito tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti, nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori nonché degli enti di Ricerca e delle Istituzioni Pubbliche competenti in materia, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria. Il tavolo tecnico, tra gli altri, ha come compito quello di verificare anche l'impatto delle soglie di tolleranza definite dalla delibera n. 34/09/CSP procedendo a rilevazioni soggettive, attraverso apposito *panel*, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite;

VISTI gli esiti dei lavori del tavolo tecnico relativo alle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che nel corso dei lavori siano stati acquisiti gli elementi utili per il raggiungimento delle finalità cui lo stesso è stato preposto;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori del tavolo tecnico le emittenti e i soggetti hanno più volte eccepito l'incertezza ascrivibile alle corrette modalità di

misurazione del livello di *loudness* e soprattutto alla diffusione commerciale di strumentazione basata su algoritmi differenti, derivante dalla mancata conclusione dei gruppi di lavoro in sede ITU e EBU. L'errore indotto da strumentazione scarsamente compatibile infatti rende alquanto difficoltoso il pieno rispetto delle regole di produzione dei materiali, originando inevitabilmente delle differenze nelle misurazioni di un medesimo prodotto che possano oggi anche essere superiori a ± 2 LU. In siffatto contesto, i soggetti partecipanti ai lavori di cui all'oggetto hanno ravvisato la necessità di adottare un'applicazione progressiva delle soglie e dei limiti della delibera, al fine di controllare da subito fenomeni eccessivamente fastidiosi, ma coordinando la riduzione delle soglie massime all'effettiva normalizzazione della strumentazione di misura;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, l'esito dei lavori di specie hanno condotto alla formulazione, da parte degli operatori televisivi partecipanti al sottogruppo tecnico, di una posizione comune relativamente ai parametri tecnici e le modalità afferenti le rilevazioni di cui alla delibera n. 34/09/CSP ed all'allegato della stessa;

RILEVATO che, la proposta di specie, risulta esser così articolata:

a. per quel che attiene il campo di applicazione, sono potenzialmente soggette a controllo tutte le emissioni digitali (terrestri e satellitari), con analisi diretta dell'audio contenuto nel *transport-stream* digitale. Di contro, sono escluse tutte le emissioni analogiche. Nel caso di flussi audio paralleli, è sottoposto al controllo il solo flusso primario (generalmente descrittore "ITA"): tale esclusione non è valida qualora i diversi flussi audio diano origine a canali televisivi indipendenti. I segnali audio multicanale a matrice (ad esempio: i formati *Dolby Pro-logic*) sono considerati come segnali stereofonici a tutti gli effetti e quindi sottoposti a controllo. Sono invece temporaneamente esclusi dal controllo i segnali audio multicanale discreti codificati (tra i quali Dolby e DTS) le cui modalità di controllo su tali canali saranno definite in sede di Tavolo Permanente di consultazione sulle piattaforme innovative, di cui all'Art. 1, comma 7 della delibera n° 34/09/CSP. Conseguentemente sono esclusi dal controllo tutti i segnali audio generati per *up-mix* o *down-mix* all'interno dei *set-box* o dei ricevitori TV;
b. con riguardo alla metodologia di misura relativa al livello di *loudness*, questa sarà conforme alle raccomandazioni ITU BS-1770 e BS-1771. Per quanto riguarda la pesatura in frequenza ed il metodo di calcolo: il livello di *loudness* sarà espresso in unità di *loudness* riferite al fondo-scala digitale (LKFS) e la precisione utilizzabile sarà la prima cifra decimale. La misura di specie sarà effettuata con tempo di campionamento compreso fra 300 e 1.000 ms. In fase di

esecuzione della misura sarà sempre applicata una funzione di protezione per sopprimere l'assenza di segnale audio utile; tale funzione sarà realizzata con l'applicazione di una soglia con valore assoluto pari o inferiore a – 70 LKFS. Nel calcolo del livello ordinario e del livello per ogni contributo pubblicitario sarà utilizzata la funzione di *gating*, con soglia inferiore di 8 LU al valore *ungated* di ciascun segnale in misura. Il livello del messaggio pubblicitario o della televendita sarà misurato su un intervallo di osservazione corrispondente a ciascuna unità indivisibile, il cui numero utile per costituire una misura sarà 50 consecutivi. Infine, è previsto l'adeguamento alle metodologie di misura suggerite dalle future raccomandazioni ITU e/o EBU, previo confronto in sede di Tavolo Tecnico o Sottogruppo Tecnico, da istituire entro 6 mesi dalla loro adozione;

c. per quel che attiene le soglie, si ritiene opportuna l'adozione di un periodo di "prima applicazione", di durata non inferiore ad 1 anno, estendibile qualora al suo scadere, ITU e/o EBU non abbiano ancora provveduto alla pubblicazione delle raccomandazioni di cui sopra. Nel suddetto periodo, il livello ordinario dei programmi sarà il livello misurato per un intervallo di osservazione pari a 5 giorni consecutivi di programmazione per ciascun canale televisivo (pubblicità + programma); l'intervallo di osservazione è definito come i 5 giorni completi (dalle ore 0:00:00 alle ore 23:59:59) antecedenti il giorno in cui ricade l'inizio dell'evento pubblicitario sottoposto ad analisi. Per tutta la durata del periodo di prima applicazione, ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno il 20 % dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 3,2 LU. Infine, nel suddetto periodo, AGCOM promuoverà un servizio di supporto tecnico alle emittenti, in grado di fornire chiarimenti e risolvere problemi natura tecnica connessi alla misurazione dei livelli di *loudness*, la cui formale conclusione ed il relativo adeguamento alle raccomandazioni di cui sopra, sarà sancita in sede di Tavolo Tecnico o Sottogruppo Tecnico fra i rappresentanti delle emittenti e dell'Autorità;
d. per quanto riguarda infine, la definizione delle soglie a regime, successivamente al periodo di prima applicazione, come conseguenza della disponibilità effettiva di strumentazione più compatibile e dell'istruzione della filiera produttiva sulle corrette procedure di gestione della *loudness*, ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno il 10 % dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 3,2 LU;

CONSIDERATO che, la posizione comune di cui ai lavori del tavolo tecnico in oggetto, risulta sostanzialmente in linea con il quadro regolamentare originariamente definitivo dalla delibera 34/09/CSP, la quale, tra le altre, prevedeva la possibilità di apportate eventuali modifiche dei parametri di rilevazione di cui all'allegato A della suddetta delibera. Si rileva in proposito, come l'unico elemento di novità introdotto dalla proposta di specie riguardi l'adozione di un unica metodologia relativa alla misurazione del livello di *loudness,* basata su di un orizzonte temporale di lungo periodo(*long term*), in luogo di due (*long term e short term*) come originariamente statuito dalla delibera 34/09/CSP;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere, l'implementazione della posizione comune prospettata dagli operatori, in quanto questa adotta, innanzitutto, un parametro di rilevazione sicuramente più adeguato rispetto alla misurazione del livello ordinario dei messaggi. In secondo luogo, in quanto l'adozione della proposta di specie conferisce un maggior grado di semplicità, e conseguentemente di standardizzazione, alla modalità di misurazione di cui all'oggetto (a tal proposito si ricorda che l'introduzione delle due modalità di rilevazione, di breve e lungo periodo, di cui alla delibera 34/09/CSP, era stata dettata dall'esigenza di conciliare le diverse posizioni assunte dagli operatori relativamente alle stesse);

RITENUTO che tali obiettivi possano essere conseguiti attraverso la previsione di un periodo di "prima applicazione", della durata di un anno, estendibile qualora al suo scadere, ITU e/o EBU non abbiano ancora provveduto alla pubblicazione delle raccomandazioni di specie, durante il quale opereranno in via provvisoria le previsioni di cui al punto c della presenta delibera. In merito si rileva come nel suddetto periodo AGCOM promuoverà un servizio di supporto tecnico alle emittenti, in grado di fornire chiarimenti e risolvere problemi natura tecnica connessi alla misurazione dei livelli di *loudness*, la cui formale conclusione ed il relativo adeguamento alle raccomandazioni di cui sopra, sarà sancita in sede di Tavolo Tecnico o Sottogruppo Tecnico fra i rappresentanti delle emittenti e dell'Autorità;

RITENUTO, altresì, quanto alla determinazione della soglia di tolleranza tra i livelli sonori dei programmi e dei messaggi pubblicitari:
a) le risultanze dei test soggettivi prodotti in sede di tavolo tecnico hanno mostrato che con una differenza pari a +1,5 dB nel livello sonoro dei messaggi pubblicitari rispetto ai programmi l'utente ha una percezione netta, immediata e elevata del relativo dislivello;
b) l'allegato tecnico alla delibera n. 34/09/CSP prevedeva una differenziazione fra lungo periodo, stabilita nella misura dello 0,5 dB, e breve periodo, pari a 1,5 dB, sul presupposto di una diversità del parametro di riferimento determinato dal livello

ordinario dei programmi, calcolato nel primo caso su una finestra temporale di sette giorni e nel secondo caso di sei ore;
c) la proposta unitaria degli operatori partecipanti al tavolo tecnico adotta quale unica modalità di misurazione quella di lungo periodo, ancorché ridotta a una finestra temporale di cinque giorni, cui andrebbe pertanto applicata la soglia di tolleranza di 0,5 dB e non – come presupposto dagli operatori – di 1,5 dB, in quanto sulla base dei test esso costituisce un valore massimo di percepibilità istantanea, mentre la misurazione di lungo periodo fa riferimento a un livello ordinario dei programmi determinato come media su un ambito temporale esteso; peraltro, appare dotata di fondamento e dunque accoglibile la richiesta previsione di un valore incrementale di tale soglia connesso alla variabilità media non prevedibile, pari a 0,5 dB;
d) infine, la richiesta di un incremento temporaneo della soglia risulta giustificata dalla documentata indisponibilità sul mercato di strumentazione idonea a garantire la precisione del controllo sui predetti livelli;

RITENUTA, per l'effetto, una ragionevole conciliazione delle esigenze degli operatori con il superiore interesse della tutela dell'utenza dall'inquinamento sonoro, posto a base della disposizione normativa primaria, la determinazione in **1 LU** (*Loudness Unit*) la soglia di tolleranza, e in **1,2 LU** l'incrementale determinata dalla carenza strumentale, stabilendo conseguentemente in **2,2 LU** la predetta soglia di tolleranza riferita al periodo di prima applicazione;

RITENUTO, infine, relativamente alla determinazione numerica degli episodi significativi in fase di rilevazione ai fini della vigilanza e della conseguente attività sanzionatoria degli illeciti nella materia in questione:
a) l'allegato tecnico alla delibera n. 34/09/CSP prevedeva, per la misurazione di lungo periodo, l'accertamento del superamento del livello sonoro del programma al ricorrere del superamento nel 5% dei casi misurati secondo le metodologie in esso definite;
b) la proposta degli operatori prevede che tale percentuale sia pari al 20% nel periodo di prima applicazione e al 10% a regime;c) la predetta franchigia trae le sue motivazioni nel riconoscimento della accertata difficoltà di misurazione istantanea dei fenomeni e nella variabilità non prevedibile del livello sonoro degli stessi;
d) le difficoltà nella misurazione risultano tenute in considerazione quale presupposto della previsione di una soglia di tolleranza a regime e di una soglia incrementale;

e) la variabilità non prevedibile dei livelli sonori dei programmi, quale unico presupposto della previsione della franchigia in questione, non giustifica la determinazione di percentuali quali quelle proposte, tali da pregiudicare l'efficacia dell'attività di vigilanza dell'Autorità;
f) la riduzione della durata della finestra temporale per la determinazione del livello medio ordinario dei programmi in misurazione di lungo periodo da sette a cinque giorni, unitamente alla considerazione della variabilità non prevedibile dei livelli sonori, consente un incremento proporzionale degli episodi non considerabili ai fini sanzionatori dal 5 all'8%, soglia che nel periodo di prima applicazione può essere incrementata fino al 15%;

RITENUTA, per l'effetto, una ragionevole conciliazione delle esigenze degli operatori con il superiore interesse della tutela dell'utenza dall'inquinamento sonoro, posto a base della disposizione normativa primaria, la previsione che ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti la variazione dei livelli sonori nei termini previsti dalla regolamentazione, per almeno il 15% dei casi osservati nel periodo di prima applicazione e l'8% a regime;

RITENUTO, infine, di dover adottare una disposizione interpretativa circa l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di livello sonoro, che espliciti la inclusione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ed escluda le trasmissioni in tecnica analogica in considerazione dell'influenza esercitata dalla rete di distribuzione sui livelli sonori effettivi presso l'utenza, della circostanza che l'evoluzione tecnologica comporta una sostanziale coincidenza delle trasmissioni analogiche con quelle in tecnica digitale mediante la trasmissione in *simulcast* e della evidenza della progressiva costante diffusione delle trasmissioni esclusivamente in tecnica digitale terrestre con progressiva dismissione della tecnica analogica;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Giancarlo Innocenzi Botti, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'allegato A alla delibera n. 34/09/CSP è sostituito dall'allegato A alla presente delibera.

2. In considerazione della accertata indisponibilità di strumentazioni standard utilizzabili ai fini del controllo del livello sonoro degli eventi trasmessi, nell'applicazione delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite si osserva un periodo transitorio della durata di un anno, con le modalità esplicitamente previste nel citato allegato A.
3. L'articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP si applica alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre e non trova applicazione alle trasmissioni analogiche.
4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO- INNOCENZI BOTTI

Allegato A alla delibera 219/09/CSP

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite

1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità o televendita.

2. La potenza sonora (*loudness*) è misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la *loudness unit* (LU) del programma e il livello di picco del segnale.

3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

4. La misura sarà effettuata con tempo di campionamento compreso fra 300 e 1.000 ms, al fine di poter utilizzare un più ampio numero di strumenti oggi disponibili; in fase di esecuzione della misura sarà sempre applicata una funzione di protezione per sopprimere l'assenza di segnale audio utile; tale funzione sarà realizzata con l'applicazione di una soglia con valore assoluto pari o inferiore a – 70 LKFS. Tutti i campioni acquisiti con livello di *loudness* inferiore a tale soglia assoluta saranno scartati.

5. Il valore di soglia del *gating*, tecnica utilizzata per "rimuovere" la parte del segnale inferiore ad una data soglia, è fissato a 8 dB. La procedura per l'applicazione della funzione di gate è la seguente:
- è misurato il livello *ungated* per l'intera unità di materiale (evento pubblicitario o livello ordinario nell'intervallo di riferimento);
- è di conseguenza determinato il valore assoluto della soglia di *gate*, pari al livello *ungated* diminuito di 8 LU;
- è ricalcolato il livello di *loudness* scartando i campioni il cui livello è inferiore a tale valore di soglia.

6. L'algoritmo prevede il confronto su una singola misurazione riferita al lungo periodo.

7. Nel caso di flussi audio paralleli (ad esempio, emissione del programma in lingua originale diversa dall'italiano, selezionabile a scelta dell'utente), è sottoposto al

controllo il solo flusso primario (generalmente descrittore “ITA”); tale esclusione non è valida qualora i diversi flussi audio diano origine a canali televisivi indipendenti.

8. Nel periodo transitorio di cui all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 219/09/CSP sono esclusi dal controllo i segnali audio multicanale discreti codificati (tra i quali Dolby e DTS) e di conseguenza esclusi tutti i segnali audio generati per up-mix o down-mix all’interno dei set-box o dei ricevitori TV; la definizione delle modalità di controllo su tali canali sono rinviate al Tavolo Permanente di consultazione sulle piattaforme innovative, di cui all’Art. 1, comma 7 della delibera n° 34/09/CSP. I segnali audio multicanale a matrice sono considerati come segnali stereofonici a tutti gli effetti e quindi sottoposti a controllo.

9. Il livello ordinario dei programmi sarà il livello misurato (con *gating*) per un intervallo di osservazione pari a 5 giorni consecutivi di programmazione per ciascun canale televisivo (pubblicità + programma); l’intervallo di osservazione è definito come i 5 giorni completi (dalle ore 0:00:00 alle ore 23:59:59) antecedenti il giorno – selezionato secondo principi di casualità – in cui ricade l’inizio dell’evento pubblicitario sottoposto ad analisi.

10. Il livello del messaggio pubblicitario o della televendita sarà misurato (con *gating*) su un intervallo di osservazione corrispondente a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita). Il numero di unità analizzate (messaggio pubblicitario o televendita) che costituisce una misura sarà pari a 50 unità consecutive e ricadenti nel medesimo giorno, a partire da una prima unità selezionata dai rilevatori secondo principi di casualità; tale successione di unità non può essere parte di una misura successiva.

11 Ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP, si intenderanno utili le rilevazioni da cui risulti, per almeno l’8% dei casi osservati, una differenza fra il livello sonoro del singolo messaggio pubblicitario (o della televendita) ed il livello ordinario del canale superiore a 1,0 LU, ambedue misurati con il *gating*. Nel periodo transitorio di cui all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 219/09/CSP la soglia di tolleranza è elevata a 2.2 L.U. mentre la percentuale dei casi misurati utile ai fine dell’osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, è pari al 15%.

12. L’infrazione al divieto di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 34/09/CSP da parte dell’emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende integrata quando nelle misurazioni di cui al punto 11 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.

09A15625

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903218/1) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.